

ANNO 2004/2005

Seduta XVIII: lunedì 8 novembre 2004 - pomeridiana

SOMMARIO

1. Comunicazioni della Presidenza
2. Presentazione di messaggi e proposta di attribuzione a Commissioni
3. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziativa parlamentare generica
4. Proposta di attribuzione a Commissione di iniziativa parlamentare elaborata
5. Attribuzione a Commissione di petizione
6. Mozione evasa
7. Sostituzione di membri di Commissioni
8. Presentazione di atti parlamentari
9. Naturalizzazioni
 - Rapporto del 25 ottobre 2004 della Commissione delle petizioni e dei ricorsi
10. Petizione 22 aprile 2004 presentata da Giorgio Ghiringhelli, Losone, denominata "Più potere ai cittadini! In Ticino l'esercizio dei diritti popolari è fra i più difficili a livello nazionale"
 - Rapporto del 7 ottobre 2004; relatore: Nicola Brivio
11. Mozione 6 ottobre 2003 presentata da Franco Celio e cofirmatari in merito alle elezioni comunali in autunno
 - Messaggio del 2 marzo 2004 no. 5484
 - Rapporto del 7 ottobre 2004 no. 5484 R; relatore: Dario Ghisletta
12. Aggiornamento del decreto esecutivo concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti alle aggregazioni riguardanti i Comuni di Lugano e Collina d'Oro
 - Messaggio del 23 marzo 2004 no. 5495
 - Rapporto del 6 ottobre 2004 no. 5495 R; relatore: Dario Ghisletta
13. Modifica degli art. 75 e 76 della legge organica comunale (LOC)
 - Messaggio del 18 maggio 2004 no. 5525
 - Rapporto del 6 ottobre 2004 no. 5525; relatore: Dario Ghisletta
14. Modifica della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere (LaLPS) dell'8 giugno 1998
 - Messaggio del 1 ° aprile 2003 no. 5385
 - Rapporto del 13 ottobre 2004 no. 5385 R; relatore: Alex Pedrazzini

15. Modifica del Codice di procedura penale in materia di revoca della sentenza contumaciale

- Messaggio dell'11 febbraio 2004 no. 5477
- Rapporto del 20 ottobre 2004 no. 5477 R; relatrice: Consuelo Allidi-Cavalleri

16. Risposta a interpellanze

17. Chiusura della seduta e rinvio

PRESIDENZA: Oviedo Marzorini, Presidente

Alle ore 14.25 il Presidente dichiara aperta la seduta, presenti 84 deputati.

Sono presenti le signore e i signori deputati:

Adobati - Allidi-Cavalleri - Arigoni - Arn - Bacchetta-Cattori - Bagutti - Beltraminelli - Beretta Piccoli L. - Beretta-Piccoli F. - Bergonzoli - Bertoli - Bignasca - Bobbià - Bonoli - Bordogna - Brivio - Butti - Caimi - Calastri - Canonica G. - Canonica I. - Carobbio - Carobbio Guscetti - Cavalli - Celio - Colombo - Croce - Dafond - David - Dell'Ambrogio - De Rosa - Dominé - Duca Widmer - Ducry - Ferrari C. - Ferrari M. - Fiori - Foletti - Fornera - Genazzi - Ghisletta D. - Ghisletta R. - Giudici - Gobbi N. - Gobbi R. - Guidicelli - Isenburg - Jelmini - Lepori - Lepori Colombo - Lombardi - Maggi - Malandrini - Marra - Marzorini - Mellini - Menghetti - Merlini - Orelli - Orsi - Pantani - Pedrazzini - Pellanda - Pelossi - Pestoni - Piazzini - Pini - Pinoja - Poli - Quadri - Ravi - Regazzi - Righinetti - Rizza - Robbiani - Rusconi - Salvadè - Savoia - Soldati - Suter - Terrier - Torriani - Truatsch - Vitta

Si sono scusati per l'assenza:

Boneff - Ricciardi

Non si sono scusati per l'assenza:

Del Bufalo - Gemnetti - Lotti - Lurati

1. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

- *Il Presidente invita tutti i gruppi a contenere la durata degli interventi, sia di gruppo sia personali, in merito alle seguenti trattande, la cui discussione è prevista nella presente tornata parlamentare:*
 - Richiesta di un credito di fr. 40'000'000.- destinato al sussidiamento della realizzazione del nuovo impianto cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e assimilabili in territorio del Comune di Giubiasco;
 - Approvazione del conto perdite e profitti e del bilancio al 31 dicembre 2003 della Banca dello Stato del Cantone Ticino;

- Modifica della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e della legge concernente l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro del 10 giugno 1985;
- Approvazione del rapporto annuale 2003 sulla gestione dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC).
- *Annuncia che l'Ufficio presidenziale ha deciso di limitare la discussione in merito al Preventivo 2005, analogamente a quanto già fatto per il Consuntivo 2003. Allora la decisione suscitò inizialmente un certo malumore, ma poi tutti i deputati furono felici di poter concludere le discussioni in due giorni. A ogni gruppo verrà concessa mezz'ora di tempo, da gestire come meglio crede; i deputati che non fanno parte di un gruppo avranno a disposizione cinque minuti. Invita i gruppi a organizzarsi di conseguenza.*
- *Avvisa che il rapporto della Commissione di controllo delle condizioni di detenzione verrà allegato al Consuntivo e consegnato alla Commissione della gestione, che lo integrerà al suo rapporto. In plenum si potrà prenderne atto e discuterne, ma questo rapporto non verrà votato.*

2. PRESENTAZIONE DI MESSAGGI E PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONI

no. 5583 5 ottobre 2004

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 11 marzo 2003 presentata da Chiara Orelli e cofirmatari "Per un rapporto sulla formazione pedagogica in Ticino"

(alla Commissione speciale scolastica)

no. 5584 5 ottobre 2004

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 19 febbraio 2001 presentata da Raoul Ghisletta, Laura Sadis e cofirmatari "Scuola pubblica ticinese: per una radiografia dei nuovi bisogni e delle nuove aspettative" (*)

no. 5585 11 ottobre 2004

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR)
(Messaggio evaso - GC 11.10.2004)

no. 5586 12 ottobre 2004

Modifica dell'art. 41 e introduzione del nuovo art. 41a della Legge cantonale di applicazione delle norme federali statuenti in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto (art. 253 e seg. CO) e relativa pure alla modifica degli art. 404 e seg. del Codice di procedura civile (del 9 novembre 1992)

(alla Commissione della legislazione)

- no. 5587 12 ottobre 2004
Adeguamento del diritto cantonale alla Legge federale sull'inchiesta mascherata
(alla Commissione della legislazione)
- no. 5588 13 ottobre 2004
Modifica dell'art. 57 della legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Les Pubb)
(alla Commissione della legislazione)
- no. 5589 15 ottobre 2004
Preventivo 2005
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- no. 5526A 26 ottobre 2004
Modifica della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e della legge concernente l'adeguamento degli stipendi e delle pensioni statali al rincaro del 10 giugno 1985
(alla Commissione della gestione e delle finanze)
- no. 5590 26 ottobre 2004
Approvazione e sussidiamento del progetto suppletorio per la costruzione della strada forestale Gordevio-Archeggio, I^a tappa in territorio di Gordevio
(alla Commissione speciale bonifiche fondiarie)

(*) **Art. 101 cpv. 4 - LGC/CdS**

⁴Se il CdS non accetta, integralmente o parzialmente, le proposte, il mozionante può chiedere, entro 1 mese, che la mozione e il messaggio del CdS siano trasmessi a una Commissione che riferisce al Gran Consiglio con un rapporto entro 1 anno.

3. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVE PARLAMENTARI GENERICHE

Bergonzoli S. e Quadri L. - 11.10.2004

Modifica della legge sull'esercizio dei diritti politici

(alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici)

Arigoni G. - 05.06.2001

Modifica della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

(passa dalla Comm. della legislazione alla Comm. delle petizioni e dei ricorsi)

4. PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE ELABORATA

Boneff A. e cof. - 11.10.2004

Almeno i minorenni no! (mod. art. 23 della legge sulla magistratura dei minorenni)
(alla Commissione della legislazione)

5. ATTRIBUZIONE A COMMISSIONE DI PETIZIONE

---- 10 ottobre 2004

Petizione presentata da Donatello Poggi, per il Movimento L'ONDA, "Giudice Claudio Zali e denunce ritirate"

(alla Commissione delle petizioni e dei ricorsi)

6. MOZIONE EVASA

Ghisletta R., Sadis L. e cof. - 19.02.2001

Scuola pubblica ticinese: per una radiografia dei nuovi bisogni e delle nuove aspettative
(v. messaggio 05.10.2004 n. 5584)

7. SOSTITUZIONE DI MEMBRI DI COMMISSIONI

Su proposta del capogruppo della Lega dei ticinesi, si procede alle seguenti sostituzioni:

- *Commissione delle petizioni e dei ricorsi: Silvano Bergonzoli subentra a Simon Terrier*
- *Commissione speciale dell'energia: Alessandro Torriani subentra a Silvano Bergonzoli*

8. PRESENTAZIONE DI ATTI PARLAMENTARI

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Luciano Poli per la revisione dell'art. 36 della Costituzione cantonale (abolizione della Commissione di esperti per la nomina dei Magistrati)

dell'8 novembre 2004

Con l'accettazione nel suo seno dell'ex segretario e capogruppo in Gran Consiglio del Partito Socialista avv. John Nosedà, la Commissione di esperti indipendenti per la nomina dei Magistrati si è di fatto suicidata.

In occasione della recente nomina a Giudice dell'istruzione e dell'arresto della PP Claudia Solcà, una sola candidata ha partecipato al concorso e poi si è ritirata perché il teatrino clientelare delle segreterie di partito aveva chiuso anzitempo lo spettacolo.

Il sipario è già chiuso anche per la nomina della Procuratrice Pubblica che sostituirà Claudia Solcà. Verrà nominata Monica Casalinuovo, ovviamente della stessa area politica dell'uscente. Nessuno dubita che la Commissione di esperti indipendenti promuoverà a pieni voti la sua candidatura, mentre gli ingenui che concorreranno verranno invitati dal rappresentante dei partiti politici, avv. Nosedà, a ritirarsi.

Prima della Costituzione cantonale del 1997 i Giudici erano eletti dal Popolo.

Veniva così rispettata la separazione dei poteri. Tutti e tre i poteri, Consiglio di Stato per l'esecutivo, Gran Consiglio per il legislativo e Tribunali per il giudiziario, erano eletti dal popolo.

Tutti avevano la forza dell'indipendenza, perché tutti i poteri erano legittimati dal popolo sovrano. Questo sistema è funzionato durante settant'anni e di votazioni popolari non ce ne sono quasi mai state.

Infatti ogni dieci anni il Consiglio di Stato consigliava la ripartizione del numero di Magistrati sulla base delle ultime votazioni del Gran Consiglio e le elezioni avvenivano in forma tacita.

Soltanto in due casi i capi di partito hanno voluto andare contro questa regola e sono stati sconfitti. Dario Robbiani, come capo socialista, ha tentato di buttare fuori il PSA ed è stato sconfitto in votazione popolare. Altrettanto hanno fatto i liberali quando hanno voluto impedire alla Lega dei Ticinesi di avere i quattro Giudici che gli spettavano di diritto secondo la prassi abituale.

Si stava meglio quando si stava peggio!

La nuova Costituzione cantonale ha voluto togliere dalle segreterie dei partiti la nomina dei Giudici. Ha istituito la Commissione di esperti indipendenti per valutare i Magistrati non già sul colore partitico, bensì sulle loro capacità professionali.

Questa volontà è stata aggirata in primis proprio dall'avv. John Nosedà che l'aveva proposta nel messaggio sulla revisione della Costituzione cantonale e poi dai partiti stessi (vedi caso Bergomi).

Questo messaggio, scritto dall'avv. John Nosedà, allora segretario del Partito Socialista e capo gruppo della deputazione socialista in Gran Consiglio, diceva che i membri della Commissione di esperti indipendenti per la scelta dei Magistrati dovevano essere Giudici del Tribunale federale o Professori universitari, indipendenti dai partiti politici.

Fatta la legge, gabbato il santo!

Infatti al momento della nomina degli indipendenti, il Partito socialista si è lamentato di non aver nessun indipendente e ha imposto il suo segretario, capo gruppo in Gran Consiglio, cioè lo stesso avv. Nosedà.

L'immissione dell'avv. John Nosedà in mezzo agli altri quattro esperti indipendenti ha avuto l'effetto del vaso di ferro messo in mezzo ai vasi di terracotta.

La Commissione ha cessato di essere indipendente e si è sgretolata... nel rispetto della credibilità quanto alla sua indipendenza.

Già alla sua prima entrata in funzione, i cinque Magistrati scelti sono risultati essere - guarda caso - due pipidini, due liberali e un socialista (si aspetta il candidato leghista!!!).

Da allora la situazione è solo peggiorata.

Anche all'interno della Commissione il disagio deve essere grande.

Tant'è vero che il professor Borghi è venuto in Gran Consiglio a dire che l'obbligo del Magistrato di appartenere ad un partito politico è illegale.

Come vi ho già scritto il 18 febbraio scorso, oggi la Commissione di "esperti indipendenti" per la nomina dei Magistrati viene soprannominata "Commissione Nosedà".

L'avv. Nosedà usa questa Commissione per arricchire la sua clientela.

In Svizzera non c'è nessun altro posto dove un avvocato in piena attività, soprattutto in ambito penale, fa parte dell'organo che valuta i Magistrati che devono giudicare i suoi clienti.

Dobbiamo proprio sempre essere noi ticinesi ad offrire questo genere di spettacolo al resto della Svizzera? Poi non lamentiamoci se ci trattano da "cincali" o da mafiosi!!!

Tutti sanno che molti clienti dell'avv. John Nosedà si rivolgono a lui per le sue ottime entrate nella Magistratura, e non per le sue capacità. Questa mescolanza di interessi svischia l'immagine della Magistratura e rompe la separazione dei poteri, senza tralasciare un'ignobile concorrenza sleale dell'avv. Nosedà nei confronti di altri penalisti e avvocati.

Il 18 febbraio 2004, con il deputato Rierre Rusconi, ho denunciato che la presenza dell'avv. Nosedà fra gli esperti indipendenti ha provocato il più sfrenato clientelismo nella Magistratura. Ho scritto che i Magistrati proposti dall'avv. Nosedà si sentono sotto pressione o perlomeno in imbarazzo quando costui si presenta dinanzi a loro con i clienti sotto braccio.

Il 15 marzo 2004 la Commissione di esperti indipendenti non ha avuto il coraggio di estromettere l'avv. Nosedà e ha preferito piangere con un occhio solo. Ha risposto che la presenza di un avvocato in esercizio aiuta la Commissione. Sicuramente l'avv. Nosedà, che vive tre giorni alla settimana presso il Ministero Pubblico, aiuterà molto il giudice Aldo Borella, che vive da quarant'anni a Lucerna e qui non conosce più nessuno.

La Commissione si è però tappata il secondo occhio per fare finta di non vedere che l'avv. Nosedà fa un bel commercio personale con questa sua dominanza.

La Commissione ha ormai perso l'indipendenza che la Costituzione le ha dato. Mai come oggi la nomina dei Magistrati è stata così pesantemente rivendicata dai capi di partito.

Bisogna dunque ripristinare la legittimazione popolare dei Magistrati.

L'articolo 36 della Costituzione cantonale deve essere abolito e sostituito dal seguente:

Articolo 36

¹ Sono eletti in votazione popolare su base cantonale:

- a) i Giudici del Tribunale d'Appello;
- b) il Presidente dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto e i Giudici dell'istruzione e dell'arresto;
- c) il Procuratore Generale e i Procuratori Pubblici;
- d) i Pretori;
- e) i Presidenti e i membri del Tribunale dell'espropriazione;
- f) il Magistrato dei minorenni;
- g) i Giurati federali e cantonali.

² I membri di sua competenza del Consiglio della Magistratura sono eletti dal Gran Consiglio.

³ Le leggi cantonali che non sono in linea con questo nuovo articolo 36 della Costituzione cantonale sono subito abolite.

Luciano Poli

Ai sensi dell'art. 97 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, l'iniziativa è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

"Holding Energia Ticino". Subordinatamente: "Conferenza Permanente Energia Ticino"

dell'8 novembre 2004

In Ticino la questione energia, in particolare riferita all'elettricità, appassiona da decenni. La costruzione di imponenti impianti idroelettrici ha accelerato il ritmo di crescita del Cantone.

La nascita dell'Azienda elettrica cantonale (AET) ha rappresentato e continua a rappresentare un atto politico di grande significato. Tre anni or sono il Ticino, come del resto il popolo svizzero, ha respinto la legge federale sulla liberalizzazione del mercato dell'elettricità. Il dibattito è adesso iniziato sul nuovo progetto di legge, con attenzione pure alle finanze dei comuni segnatamente alla soppressione della cosiddetta "privativa".

Nel Cantone va crescendo l'interesse per l'uso di gas naturale.

Due legislature fa il Gran Consiglio disse di no al rinnovamento di impianti di riscaldamento a gasolio attivi in stabili del Cantone, potenziando così l'impulso sull'utilizzazione della legna quale fonte alternativa. Nettamente in ritardo rispetto a altri Cantoni il Ticino cerca di ampliare la produzione di energia attraverso impianti solari. Nel

frattempo sono state messe in funzioni microcentrali elettriche sfruttando la caduta d'acqua di fiumi minori e di acquedotti per l'acqua potabile.

L'AET non si limita più a garantire energia al Cantone, ma commercia energia, anche attraverso accordi per l'uso di elettrodotti a grande potenza. La stessa AET e le Aziende Industriali di Lugano (AIL) progettano di collegare il Ticino all'Italia tramite un elettrodotto posato nel terreno. Il Ticino e il Grigioni italiano sono percorsi da potenti elettrodotti che portano in Italia energia prodotta in Svizzera o che proviene da altre nazioni. Società svizzere sono fortemente attive sul mercato italiano dell'elettricità, compresa seppur in misura limitata la nostra AET. L'interesse nei riguardi dell'Italia è dettato da vari fattori: la progressiva privatizzazione dell'ENEL, la carenza produttiva di energia elettrica, l'eventuale concentrazione di Aziende elettriche municipalizzate quali quelle di Milano e di Torino.

Per restare alla sola Lombardia la richiesta globale è di 66 mila GWh contro una produzione di appena 34 mila.

Intanto anche di fronte a scadenze prossime quantunque minori, il Governo e il Parlamento del Ticino si stanno interrogando sul come procedere in vista della riversione all'Ente pubblico dei grandi impianti di produzione di elettricità presenti sul nostro territorio.

Preso atto di questo stato di cose, complesso, ma estremamente stimolante e nella consapevolezza che in Ticino c'è molta competenza in materia di energia, sembrerebbe di grande utilità collettiva muoversi con obiettivi unitari.

Ciò considerato e richiamato l'art. 101 della Legge sul Gran Consiglio si chiede al Governo della Repubblica e Cantone Ticino di prendere un provvedimento di interesse generale in materia di energia, chiamando il Cantone a farsi promotore di una "HOLDING ENERGIA TICINO" subordinatamente di una "CONFERENZA PERMANENTE ENERGIA TICINO" allo scopo di orientare nel modo il più possibile unitario lo sfruttamento delle risorse, l'uso delle strutture, la valorizzazione delle competenze, sia per quanto attiene alle necessità energetiche del Ticino che per quanto concerne la sua partecipazione al mercato nazionale e internazionale delle energie.

Abbondio Adobati

Ai sensi dell'art. 110 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

MOZIONE

Progetto informatico dei servizi d'assistenza e cure a domicilio (SACD)

dell'8 novembre 2004

Il 17 agosto 2004 il Consiglio di Stato ha risposto all'interrogazione n. 162.03 presentata da R. De Rosa sul progetto informatico dei SACD in corso oramai da quasi due anni.

La risposta è insoddisfacente e molto vaga su più punti (procedure adottate, delibera, rispetto delle condizioni del concorso, valutazioni finanziarie, ecc.) ed in particolare è preoccupante per le ammissioni in merito alle modalità sbrigative adottate dalle istanze cantonali competenti nella definizione delle decisioni di sussidiamento. Purtroppo per gli aspetti finanziari la situazione è andata peggiorando con il tempo e, come si può rilevare dalla risposta all'atto parlamentare, ad oltre un anno e mezzo dall'interrogazione di M. Ferrari, è sfuggita di mano all'autorità di vigilanza.

Il Consiglio di Stato nel suo scritto ammette la mancanza di rigore della Sezione, soprattutto nell'analisi della richiesta inoltrata dal Servizio del Luganese (SCuDo) e nella determinazione dei sussidi. Superficialità che è stata confermata anche per la seconda elaborazione delle decisioni d'aiuto. Il tutto malgrado le riserve sollevate dai SACD del Sopraceneri e soprattutto l'esplicito intervento dell'Associazione Locarnese e Valmaggese (ALVAD) che ribadiva di non condividere le modalità e i contenuti della richiesta poiché non discussi tra i SACD.

Vediamo comunque, sulla scorta degli elementi che emergono dalla risposta, di elencare con un certo ordine le mancanze che non possono e non devono essere liquidate con una semplice ammissibilità di leggerezza.

Sin dalla determinazione dell'importo di fr. 700'000.- effettuata in base all'investimento totale contenuto nello studio di fattibilità e della sua iscrizione a piano finanziario (PF), non si è agito correttamente. In momenti di difficoltà finanziaria quali quelli attuali un maggior rigore è imperativo e di seguito ne elenchiamo i motivi:

- non è accettabile che l'importo di PF determini il preventivo di spesa per il progetto, caso mai dovrebbe essere il contrario;
- l'importo a PF avrebbe dovuto essere messo in relazione unicamente ai costi monetari effettivi necessari per realizzare il progetto (software ed eventualmente hardware);
- un'attenta analisi, ai fini della determinazione del sussidio, avrebbe dovuto tener conto delle componenti di dettaglio dell'intero investimento e scorporare ad esempio i costi interni in modo da determinare i limiti computabili per il sussidio;
- l'ammontare risultante a PF avrebbe dovuto essere quindi di molto inferiore rispetto a quanto invece considerato e inserito;
- a questa situazione si sarebbe comunque potuto ovviare in un secondo tempo attraverso una puntuale verifica delle richieste, evitando di utilizzare l'intero importo semplicemente perché disponibile a PF.

Pur considerando la superficialità nell'iscrizione di una cifra superiore al necessario, ciò non giustifica ancora l'atteggiamento della Sezione che durante la fase di progetto:

- ha elaborato delle decisioni a favore dei SACD sulla base di un preventivo di spesa di fr. 1'160'000.- (circa fr. 100'000. in più di quanto previsto dallo studio di fattibilità) peggiorando quindi di fatto una situazione di partenza già "gonfiata" in considerazione dei costi interni;
- ha di fatto utilizzato l'intera disponibilità inserita a PF anche se non era assolutamente il caso.

In aggiunta a quanto appena esposto, è fonte di maggiore preoccupazione il fatto che il CdS nella sua risposta indica un importo ancora inferiore, rispetto allo studio di fattibilità, per lo sviluppo del software vero e proprio. Il contratto di licenza prevede infatti una spesa di fr. 335'335.- contrariamente a quanto considerava lo studio di fattibilità con fr. 585'000.-

("stima con alcune funzionalità non immediatamente necessarie: interfaccia RAI-HC e integrazione dati MOVPOP).

Se poi si considera che il progetto non è ancora concluso, anzi si potrebbe dire è in alto mare, visto come il CSI confermi che su 39 componenti solo 21 (54%) hanno dato esito soddisfacente e che alcuni moduli quali il RAI-HC non sono ancora sviluppati, v'è da chiedersi dove si andrà a finire.

Il fatto che, a quasi due anni dalla delibera, solo il 54% dell'applicativo raggiunge (solamente) una valutazione soddisfacente indica chiaramente che si è optato per un prodotto "make" mentre lo studio di fattibilità raccomandava caldamente di procedere con un prodotto "buy" (già preconfezionato). Perché non è stato dato seguito a questa raccomandazione?

A livello finanziario, ne è la conferma il superamento di spesa già registrato di oltre fr. 180'000.- che se rapportato al preventivo per il software approvato dello studio di fattibilità corrisponde a oltre il 32% e ammonta addirittura ad oltre il 53% di maggiori oneri se riferito al contratto di licenza. Nella migliore delle ipotesi, quanto precede lascia presupporre che per un applicativo funzionante completamente si prospetti un consuntivo pari almeno al 250% rispetto a quanto deliberato.

Anche per queste constatazioni è troppo semplicistico l'atteggiamento assunto dalla Sezione del sostegno a enti e attività sociali che si limita a confermare che: "Tale spesa supplementare è stata decisa dal SACD capofila e, conformemente all'art. 10 della Legge sui sussidi cantonali non beneficerà del contributo cantonale, poiché lo stesso è stato stabilito sulla base del preventivo approvato, di fr. 557'835.-". Forse che i soldi dei Comuni e rispettivamente dei loro cittadini chiamati ovviamente alla cassa con il pagamento delle imposte non sono da considerare denaro pubblico?

Alla luce di questi fatti è inammissibile che il Consiglio di Stato inviti "per evitare lo spreco di denaro pubblico" a portare a termine il progetto. Non possiamo condividere l'atteggiamento che potrebbe essere riassunto nel seguente modo: visto che il Cantone ha già esaurito i fondi previsti a PF e che i maggiori oneri vanno accollati sui Comuni tanto vale che si continui ad oltranza.

Di seguito ci permettiamo di sollevare ancora alcuni aspetti legati alle questioni finanziarie o comunque in stretta relazione con le stesse che richiedono la determinazione di responsabilità.

Innanzitutto dobbiamo contestare la procedura adottata dalla Sezione che riteniamo non rispetti le competenze in vigore. Dal testo risulta che la Sezione ha emanato delle decisioni finanziarie singole per ogni SACD. Essendo il progetto unico e riguardante lo stesso oggetto la competenza decisionale non spettava alla Sezione ma al Consiglio di Stato o al Parlamento a seconda dell'ammontare dell'investimento. A rigore di legge vista la natura "globale" del progetto, la richiesta del sussidio avrebbe dovuto essere decisa dal Gran Consiglio e non già da un funzionario dipartimentale.

In più occasioni il Dipartimento ha puntualizzato che si trattava di un progetto unico valido per tutto il cantone: perché la decisione di sussidio è stata divisa in 7 tronconi (oltretutto i SACD riconosciuti sono solamente 6....). In effetti, in seconda battuta, sono state emanate nuove singole decisioni che sono state calcolate per sette SACD (precedentemente sei), Valle Maggia compresa. Servizio che a quanto ci consta non è indipendente e non gode ancora di un riconoscimento ufficiale ma fa parte di quello del Locarnese.

In ogni caso, anche tra quest'ultime decisioni ve ne sono alcune (servizio del Luganese - ScuDO - e del Mendrisiotto e Basso Ceresio) per le quali non sono rispettati i limiti di competenza della Sezione ritenuto un investimento di oltre fr. 200'000.-.

Se si considera pure che tutta la gestione del progetto (pagamenti e incasso dei sussidi) è stata affidata ad un SADC capofila, la "spezzettatura" del sussidio risulta ancora più incomprensibile.

A livello procedurale/finanziario lascia spazio a non poche perplessità il fatto che, pur essendo SCuDO il SADC capofila, questo Servizio abbia beneficiato - e già incassato - tutti i sussidi malgrado che i quattro SADC del Sopraceneri non utilizzino ancora il programma. Anzi a quanto ci risulta hanno aperto una causa presso la pretura di Bellinzona per dirimere proprio gran parte di questi problemi.

La risposta del CdS è pure alquanto evasiva su altri aspetti (spese d'investimento, procedure adottate, delibere, ecc.) come nel caso dell'acquisto degli iPAQ (200 pezzi al costo di oltre fr. 1'000.-). È troppo facile sviare la risposta segnalando che gli attuali apparecchi BARman sono stati ceduti e che così si è compensato in parte l'onere (sussidiato!) per i nuovi apparecchi. Fatto sta che non si smentisce che questi sono stati inutilizzati a causa delle difficoltà di interfacciamento per lungo tempo (oltre un anno), al punto che sul mercato non era e non è più possibile reperire quel modello ma versioni più performanti ed ad un costo unitario inferiore (il risparmio ipotizzabile era di alcune decine di migliaia di franchi). Rimane il dubbio che lo stesso programma d'interfacciamento funzioni anche per questi modelli più aggiornati in quanto nel caso contrario i Servizi si troverebbero di nuovo confrontati a costi aggiuntivi per modifiche di programma.

Infine ci permettiamo di richiamare l'aspetto delle garanzie nei confronti della ditta sul quale la risposta è completamente silente. Il capitolato - ed il contratto sottoscritto con la ditta - prevedeva delle penali in caso di mancato ossequio delle norme contrattuali. A giudicare da quanto speso sembrerebbe che queste non siano state applicate. Se corrisponde a verità quali sono le ragioni per le quali si è rinunciato all'applicazione di queste misure (il raggiungimento della nota soddisfacente per solo il 54% del prodotto e questo con oltre un anno e mezzo di ritardo rispetto agli impegni assunti dovrebbe far sorgere qualche dubbio in merito alle competenze e capacità della ditta incaricata). Per evitare lo spreco di denaro pubblico si sarebbe dovuto intervenire sin dall'inizio a far rispettare le condizioni contrattuali applicando le penali come avevamo già indicato nell'atto parlamentare M. Ferrari e cof. e ribadito con l'interrogazione R. De Rosa e Co.

Un'ultima puntualizzazione riguarda il richiamo al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) e al mancato rispetto delle condizioni iniziali previste. Diversamente da quanto si vuol far credere sia il bando di concorso pubblicato che la convenzione sottoscritta dai Servizi con il Cantone (art. 7 lett. B) fanno esplicito riferimento alla LCPubb e del CIAP non si fa menzione. In ogni caso il CIAP rimanda a questa normativa e a quanto ci risulta non è sottoscritto dal Canton Basilea.

Su tutte queste problematiche perché l'istanza di compensazione (finanziata nella misura dei 4/5 dai Comuni) non si è mai espressa quale organo di vigilanza/coordinamento "superparte" per i Comuni? A quanto ci risulta l'Ispettorato delle finanze invece è già intervenuto. Al proposito gradiremmo conoscere le conclusioni della sua verifica.

Per tutto quanto precede, ci chiediamo fino a quando si è intenzionati a continuare in questo modo.

In ogni caso vista la preoccupante situazione invitiamo il Consiglio di Stato a:

- intervenire per porre un freno allo sperpero di denaro pubblico (anche dei Comuni);
- imporre una pausa di riflessione e valutare se continuare con il progetto;
- demandare l'esame di dettaglio ad una Commissione del GC (gestione, sanitaria, ecc.);
- procedere al recupero dei soldi impropriamente versati al SACD capofila;
- valutare le modalità per applicare le penali;
- avviare una procedura d'inchiesta amministrativa per determinare i responsabili e le responsabilità dei singoli (Servizi, comitato di progetto, capo progetto, ecc.).

Norman Gobbi e Raffale De Rosa
Adobati - Allidi-Cavalleri - Bergonzoli -
David - Fornera - Giudici - Pellanda -
Regazzi - Suter - Torriani - Vitta

Ai sensi dell'art. 101 cpv. 3 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, la mozione è trasmessa al Consiglio di Stato.

INTERPELLANZA

Casa dell'Accademia di Mendrisio: perché non si è osservata la legge sulle commesse pubbliche?

dell'8 novembre 2004

Siamo venuti a conoscenza che, per la realizzazione della "Casa dell'Accademia" di Mendrisio, i promotori hanno deciso di non rispettare la Legge cantonale sulle commesse pubbliche, malgrado abbiano ottenuto importantissimi sussidi cantonali e federali, dunque soldi pubblici.

Con l'approvazione del messaggio del Consiglio di Stato n. 4934 il Gran Consiglio (rapporto n. 4934 R del 30 novembre 1999) ha stanziato un sussidio di fr. 1'000'000.-, espressamente vincolato alla messa a concorso pubblica delle opere.

Siccome la Fondazione non è riuscita a racimolare i fondi (fr. 1'500'00.-) per acquistare il terreno previsto per la costruzione ha poi chiesto un nuovo sussidio allo Stato, sottoforma di messa a disposizione gratuita del terreno per 50 anni, come risulta dal messaggio n. 5353 del 14 gennaio 2003 e relativo rapporto n. 5353 R dell'11 febbraio 2003. Il Cantone ha inoltre dovuto procedere, prima di concedere il terreno, al rifacimento dei posteggi del Liceo per un importo di fr. 420'000.-. Stante la situazione, il sussidio del Cantone risulta ben maggiore di fr. 1'000'000.-, limite per l'assoggettamento alla LCPubb degli enti sussidiati.

Ecco i dati essenziali:

- costo complessivo previsto dell'opera: fr. 7'800'000.-.

I costi di 7.8 milioni sarebbero così finanziati:

- fr. 2'000'000.- sussidio federale;
- fr. 1'000'000.- contributo cantonale;
- fr. 500'000.- contributo Mendrisio;
- fr. 250'000.- ricupero fondi propri per la prima fase del progetto;
- fr. 800'000.- fondi propri nuovi;
- fr. 3'250'000.- ipoteca.

Si rileva poi che il costo dell'opera ammonta in definitiva a 9'720'000.- fr., ovvero:

- fr. 7'800'000.- ai quali vanno aggiunti
- fr. 1'500'000.- per il terreno e
- fr. 420'000.- per i posteggi.

Davanti a queste cifre, in buona fede sarebbe stato legittimo attendersi la pubblicazione del concorso pubblico. Invece non è stato il caso. La Fondazione ha privilegiato la via del concorso a invito, ottenendo di fatto due vantaggi:

1. i sussidi federali, i sussidi cantonali e il diritto di superficie gratuito dallo Stato;
2. la facoltà di trattare sconti diretti su tutta la linea, scegliendo l'impresa e gli artigiani con le offerte più basse (o amiche).

Noi siamo convinti che la procedura adottata non sia per nulla corretta in quanto la libertà di delibera è chiaramente conflittuale con i sussidi. Questi ultimi richiedono, salvo poche eccezioni, la messa a concorso pubblica. Insomma, delle due l'una, ma non le due assieme, altrimenti siamo al limite del paradosso, di chiara ed inaccettabile valenza speculativa.

Ciò premesso, chiediamo al Consiglio di Stato:

- a) corrisponde al vero quanto sopra esposto?
- b) perché il Consiglio di Stato non è intervenuto?
- c) perché l'Ufficio appalti non è stato attento alle procedure? (non è una novità!)
- d) perché non è stato fatto osservare il vincolo contenuto nel rapporto al messaggio 4934?
- e) non ritiene, il Consiglio di Stato, di sospendere immediatamente la concessione del contributo di 1 milione di franchi e di rivedere la concessione gratuita del diritto di superficie?

Sappiamo che la Fondazione, incurante delle perplessità del Dipartimento del territorio, ha comunque deciso di deliberare tutte le opere che, guarda caso, non hanno favorito nessuna impresa o azienda del Mendrisiotto.

Chiediamo, per concludere, che la risposta a questo atto parlamentare possa essere data ancora durante questa Sessione di inizio novembre o che in ogni caso sia tempestiva per rapporto all'importanza dell'argomento.

Attilio Bignasca
Per la Lega dei ticinesi

L'eventuale sviluppo e la risposta verranno presentati nel corso di una prossima seduta.

9. NATURALIZZAZIONI

Rapporto del 25 ottobre 2004

Conclusioni della Commissione delle petizioni e dei ricorsi: concessione della cittadinanza cantonale ai postulanti menzionati.

Messe ai voti senza discussione, le proposte contenute nel rapporto sono accolte con 56 voti favorevoli, 7 contrari e 5 astensioni.

10. PETIZIONE 22 APRILE 2004 PRESENTATA DA GIORGIO GHIRINGHELLI, LOSONE, DENOMINATA "PIÙ POTERE AI CITTADINI! IN TICINO L'ESERCIZIO DEI DIRITTI POPOLARI È FRA I PIÙ DIFFICILI A LIVELLO NAZIONALE"

Rapporto del 7 ottobre 2004

Conclusioni del rapporto della Commissione speciale Costituzione e diritti politici: archiviazione della petizione.

È aperta la discussione.

BERTOLI M. - La petizione di Giorgio Ghiringhelli solleva un problema reale: è vero che in Ticino l'esercizio dei diritti popolari è piuttosto difficile rispetto ad altri Cantoni ed è probabilmente vero (ma bisognerà attendere qualche esperienza con il voto per corrispondenza nelle votazioni federali) che la generalizzazione del voto per corrispondenza porterà a una minore frequenza ai seggi elettorali. Ciò mette in difficoltà chi raccoglie firme, perché normalmente questo avviene ai seggi, dove è possibile trovare cittadini con il diritto di voto e dello stesso Comune.

Noi riteniamo che la petizione possa comunque essere archiviata. L'argomento è sul tappeto e ne abbiamo già discusso nella Commissione speciale Costituzione e diritti politici. È comunque benvenuta l'intenzione di Ghiringhelli di lanciare un'iniziativa popolare qualora non fosse dato seguito alla petizione. Io credo che il tema sia sufficientemente importante da meritare un atto di questo tipo. Quando è stata accettata la nuova Costituzione ci si è pronunciati su questo tema, ma il lancio di un'iniziativa sarebbe l'occasione per questo Parlamento per ridiscuterne approfonditamente.

Il gruppo PS voterà per l'archiviazione, ma riteniamo che questo problema fondamentale debba rimanere al centro dell'attenzione e non mancheremo di fare le nostre considerazioni qualora l'iniziativa venisse lanciata: ci sarebbe la possibilità di discuterne in maniera seria e di arrivare a un voto popolare, per sancire un'eventuale modifica costituzionale.

BIGNASCA A. - Il gruppo della Lega è pronto a votare il rinvio in Commissione della petizione perché ritiene l'argomento degno di approfondimento. In ogni caso, abbiamo già promesso a Giorgio Ghiringhelli il nostro appoggio per la raccolta delle firme per l'iniziativa popolare.

Al sensi dell'art. 75 cpv. 1 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, è aperta la discussione sulle proposte di rinvio alla Commissione, che procede parallelamente alla discussione generale.

MELLINI E. N. - Con le sue molteplici iniziative politiche a livello comunale e cantonale – non di rado espresse con petulante insistenza su temi di non vitale importanza – il movimento di Giorgio Ghiringhelli ha assunto agli occhi di molti un atteggiamento più da rompiscatole che da "Guastafeste". Al punto che a volte basta la lettura della prima firma in calce alla petizione di turno per essere presi dalla voglia di cestinarla, indipendentemente dai suoi contenuti. È un po' questa l'impressione che traggio dalla lettura del rapporto commissionale, che, praticamente, non entra nemmeno in materia adducendo quale ragione il fatto che la tematica è al vaglio di altre Commissioni, cosa che il petente peraltro contesta in una lettera inviata a tutti i deputati. In effetti, non mi sembra che la questione delle firme a livello cantonale sia attualmente allo studio di qualche Commissione. L'argomento mi sembra essere stato trattato esclusivamente per quanto riguarda l'iniziativa e il referendum comunali dopo l'aggregazione di Lugano.

Guardando senza pregiudizi all'atto in oggetto, e avendo provato in più occasioni sulla mia pelle quali siano le difficoltà nel raccogliere firme, trovo che le argomentazioni portate da Ghiringhelli siano valide e pertinenti, specie alla luce dei dati inerenti agli altri Cantoni allegati alla petizione. Quale membro di un partito il cui successo – a livello nazionale – è dovuto soprattutto all'aver saputo coinvolgere il più possibile la popolazione nelle decisioni politiche più importanti per il Paese, non posso che salutare con piacere le richieste di Ghiringhelli. A nome del gruppo UDC sostengo perciò la petizione, invitandovi a respingere il rapporto della Commissione speciale Costituzione e diritti politici.

BERETTA-PICCOLI F. - Il Partito del lavoro non condivide i contenuti del rapporto commissionale e sostiene la petizione. Siamo pronti anche noi a raccogliere le firme per difendere i diritti popolari.

COLOMBO M. - In data 22 aprile 2004 il signor Giorgio Ghiringhelli ha presentato una petizione, documentata con una serie di comparazioni tra i Cantoni per quanto concerne il numero di firme e il tempo a disposizione per la loro raccolta nel caso di iniziativa costituzionale, di iniziativa legislativa e di referendum. Nella sostanza, la presente petizione rispetta completamente i criteri indicati nella Costituzione cantonale: la petizione deve tendere al raggiungimento di un obiettivo ben delineato, che deve comportare per il suo raggiungimento una decisione di competenza dell'autorità a cui la petizione è indirizzata. Ribadisco come tale petizione sia stata presentata in modo circostanziato, sia ben documentata e tratti di una tematica molto attuale.

Mi permetto di affermare che lo spirito con cui la stessa è stata analizzata dalla Commissione speciale Costituzione e diritti politici è inadeguato e superficiale. In merito

allo stringato rapporto commissionale ben poco si può dire, se non ribadire che nella risposta del 10 novembre 2003¹ della Commissione delle petizioni e dei ricorsi si parlava di voto per corrispondenza e di voto elettronico, mentre la tematica discussa dalla Commissione della legislazione concerne unicamente gli artt. 75 e 76 della Legge organica comunale (LOC). Il processo di aggregazione e la nascita della nuova Lugano hanno giustamente indotto il Governo a presentare una modifica della LOC per quanto riguarda il numero delle firme per iniziative e referendum comunali. Il tema posto dal signor Ghiringhelli va ben oltre, in quanto si tocca sì la Legge sull'esercizio dei diritti politici e la LOC, ma soprattutto la Costituzione cantonale.

Una novità che ha riscontrato notevole successo è stata l'introduzione del voto per corrispondenza a livello delle votazioni federali: già la prima volta ben il 25% delle persone hanno votato per corrispondenza. Ciò comporta un calo del numero di cittadini che si recano a votare ai seggi ed è indubbio che per i promotori di referendum e di iniziative sarà ancora più difficile procurarsi le firme necessarie con le classiche bancarelle situate davanti ai locali di voto. In particolare questa difficoltà verrà riscontrata dai gruppi di persone (da qui l'importanza del concetto di diritti popolari) non legati a un partito e senza grandi risorse finanziarie a disposizione.

Sino a 10 anni fa la LOC non prevedeva un termine per la raccolta delle firme nel caso di iniziative comunali. La norma è stata introdotta a seguito dell'iniziativa parlamentare Realini-Ballinari approvata il 20 aprile 1994 da questo consesso.² Anche l'ex deputato Realini condivide pienamente la necessità di estendere il tempo di raccolta ad almeno sei mesi per le iniziative e sino a due mesi per i referendum. Rammento che questi termini, a differenza dei ricorsi, non possono essere sospesi durante le ferie giudiziali. L'introduzione di questi nuovi termini contribuirebbe anche ad aumentare il grado di interesse dei cittadini per la cosa pubblica.

Dalle tabelle contenute nella petizione in oggetto si comprende che il Ticino in campo di iniziative costituzionali e legislative è il fanalino di coda, unitamente al Cantone Nidvaldo. In ben 18 Cantoni invece la regola prevede un lasso di tempo compreso tra i 6 e i 12 mesi e in alcuni addirittura non è previsto alcun termine.

In conclusione, ritengo che la petizione avrebbe dovuto essere oggetto di maggiore attenzione da parte della speciale Commissione. Pertanto propongo che essa venga accolta. Nel contempo invito il Governo a indire una consultazione allo scopo di presentare una proposta di modifica della Costituzione, della Legge sull'esercizio dei diritti politici e della LOC. Per questi motivi non sosterrò, e invito i colleghi a fare altrettanto, il rapporto del 7 ottobre 2004 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici.

CAIMI C. L. - Il mio intervento riguarda la metodologia di approccio alle petizioni e il modo di trattare questo importante istituto per l'esercizio dei diritti popolari da parte di Giorgio Ghiringhelli. Sottolineo che il mio intervento non è personalizzato, ma concerne appunto la

¹ *Rapporto della Commissione delle petizioni e dei ricorsi sulle petizioni presentate dal signor Giorgio Ghiringhelli il 3 maggio 2003 "Urgono riforme dei diritti popolari per combattere l'astensionismo dei cittadini" e il 19 maggio 2003 "Democratizzare" la democrazia diretta*, 10 novembre 2003. Per la discussione commissionale v. RVGC 2003/2004, pag. 1943.

² Iniziativa elaborata: Luca Realini, Silvano Ballinari, *Modifica dell'art. 76 LOC tendente a introdurre dei termini precisi di raccolta delle firme in caso di iniziativa popolare comunale e a concedere un periodo di tempo maggiore al Municipio per la presentazione del messaggio in Consiglio comunale*, 04.10.1993. Messaggio no. 4195 del 23.12.1993.

metodologia. I problemi sollevati dalla petizione, come ha sottolineato il collega Colombo, sono degni della massima attenzione.

Nell'ambito dei diritti popolari ciascuno deve muoversi entro le proprie competenze: sia il Parlamento, sia cittadini, tramite l'esercizio del diritto di iniziativa, di referendum e del diritto di petizione. Esigere che una petizione diventi obbligatoria nella sua trattazione da parte del Parlamento, cioè esigere che venga considerata alla stregua di un'iniziativa, è, dal punto di vista metodologico, scorretto. Si può essere d'accordo o meno sul metodo con il quale una Commissione tratta un oggetto, si può essere più o meno d'accordo riguardo all'approccio che una Commissione suggerisce al plenum, ma non si può essere costantemente messi sotto pressione da parte di qualcuno che ritiene di avere più ragione degli altri. Questo è dannoso anche per l'esercizio dei diritti popolari da parte dei cittadini. Io ritengo che non si debbano confondere i contenuti delle petizioni con i metodi con i quali le petizioni sono proposte. Nella Commissione delle petizioni e dei ricorsi, di cui sono vicepresidente, ci troviamo costantemente a occuparci di come dare seguito in modo istituzionalmente adeguato e corretto alle richieste contenute nelle petizioni. Non si può e non si deve, perché altrimenti il sistema salta, essere messi sotto pressione con alternative quali «è l'occasione per il Parlamento di provvedere, altrimenti presenteremo un'iniziativa». L'iniziativa è un diritto, perciò, se qualcuno ritiene che ci siano i presupposti per farlo, raccolga le firme e poi, seguendo l'iter istituzionale, ci si chinerà sul tema. Non si può cortocircuitare il sistema o ridurre semplicemente le distanze istituzionali tra il ruolo di una parte e quello dell'altra. Quindi io sosterrò il rapporto della Commissione speciale Costituzione e diritti politici. Vi invito a fare altrettanto, tenendo in considerazione che questa non è una critica sui contenuti proposti dalla petizione, ma è una critica soprattutto alla metodologia.

QUADRI L. - La petizione *Più potere ai cittadini*, che la Commissione speciale Costituzione e diritti politici silura con un rapporto telegrafico, solleva un problema che avrebbe meritato ben altra considerazione, quello dell'esercizio dei diritti popolari a livello cantonale, fondamentale in una democrazia diretta come vuole essere la nostra.

Dalla documentazione allegata alla petizione emerge un fatto forse poco noto: il Ticino, in materia di esercizio dei diritti popolari, se non è l'ultimo della classe poco ci manca. Negli altri Cantoni non solo bastano meno firme per iniziative e referendum in rapporto al numero totale degli aventi diritto di voto, ma si ha a disposizione più tempo, in certi Cantoni addirittura nove volte di più. L'errore che generalmente viene commesso è quello di rapportare la situazione cantonale ticinese a quella comunale, caratterizzata dai famosi articoli 75 e 76 LOC, in base ai quali un'iniziativa o un referendum comunale necessitano, per la loro riuscita, delle sottoscrizioni di un quinto degli iscritti al catalogo elettorale. Se raffrontate a questo criterio le 7'000 firme a livello cantonale appaiono poche: un quinto degli iscritti al catalogo cantonale equivarrebbero infatti a 40'000 firme. Ma il paragone non va fatto con il sistema vigente a livello comunale (che è comunque da correggere, ed è infatti una delle trattande oggi all'ordine del giorno); il paragone va fatto con la situazione vigente negli altri Cantoni. E a questo punto si scopre che 7'000 firme sono tutt'altro che poche.

Va sottolineato il problema del voto per corrispondenza è una bella cosa, ma ha degli effetti collaterali: più cittadini votano per posta, minore è l'affluenza ai seggi, e proprio i seggi sono il luogo deputato per la raccolta di firme, soprattutto quando si tratta di iniziative e referendum cantonali. La conseguenza indesiderata del voto per

corrispondenza sarà quella di rendere ancora più difficile per le formazioni politiche minoritarie mandare in porto un'iniziativa o un referendum.

A questo punto ci si può chiedere: a cosa serve creare dei diritti per poi metterne l'esercizio al di fuori della portata di chi ne avrebbe bisogno? Bisogna chiedersi chi avrebbe interesse a mettere i bastoni fra le ruote a iniziative e referendum. E qui la risposta è banale, perché agevolare l'esercizio dei diritti politici significa conferire più potere ai cittadini, e questo forse non rientra negli interessi dell'establishment politico, che qualcuno definisce "Cadregopoli".

Naturalmente si può obiettare che, d'altra parte, non è nemmeno logico, per l'interesse pubblico, permettere che qualsiasi sparuto gruppetto irragionevole e litigioso possa bloccare l'attività politica del Cantone portandolo all'ingovernabilità lanciando un referendum al giorno. Ma il fatto è che la petizione Ghiringhelli non chiedeva di far precipitare il Ticino nell'anarchia; chiedeva semplicemente un allineamento al livello nazionale del numero di firme necessarie all'esercizio dei diritti popolari nel nostro Cantone. È una richiesta assolutamente ragionevole, e quindi mi chiedo con quale giustificazione la si possa respingere al mittente con tre righe di rapporto.

CANONICA G. - Non dissento da quanto ha detto il collega Caimi sulla questione generale delle petizioni, però immagino che occorrerà, nella legge o altrove, definire meglio come deve essere una petizione. Nella fattispecie, io condivido l'opinione degli oratori intervenuti prima di me, ossia ritengo giustificata la proposta di Ghiringhelli. Essa avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla Commissione e dovrebbe essere presa in considerazione dal plenum del Gran Consiglio oggi.

Tutti noi abbiamo ricevuto, alcuni anni fa, un testo dell'Osservatorio della vita politica, pubblicato dal Cantone e firmato da Mazzoleni, il quale spiega, molto dettagliatamente e in modo molto interessante, come il Ticino – assieme a qualche altro Cantone romando – si differenzi nettamente dalla maggior parte dei Cantoni della Svizzera tedesca. In questi ultimi la vita politica è centrata soprattutto sulle iniziative, sui referendum e sul voto popolare, mentre nel Cantone Ticino la vita politica è centrata soprattutto sui partiti. Infatti da noi le iniziative e i referendum sono molto meno frequenti che non a Zurigo, a San Gallo o a Sciaffusa. Questa è una situazione concreta che dobbiamo esaminare. Magari per molti va bene così. Per alcuni potrebbe andare bene anche un sistema napoleonico. Ma siamo in Svizzera: c'è una democrazia semidiretta. Però nel Cantone Ticino la democrazia semidiretta è pochissimo utilizzata rispetto al resto della Confederazione, per cui io sottoscrivo la petizione Ghiringhelli.

DUCRY J. - Il relatore della Commissione speciale Costituzione e diritti politici è stato pesantemente richiamato all'ordine dal collega Colombo per il semplice fatto che – per non diffondersi in considerazioni inutili, come spesso questo Parlamento ha l'abitudine di fare soprattutto nell'ambito di rapporti scritti – si è limitato a succintamente richiamare una precedente risposta di questo Parlamento a una petizione del signor Ghiringhelli.

Siamo tutti sensibili, la Commissione speciale Costituzione e diritti politici in primis, ai diritti popolari, alla loro manifestazione, alla loro possibilità di esercizio anche fuori dai seggi. Mi permetto di fare questo intervento perché la presiedo durante quest'anno. Qualsiasi forma di democrazia è benvenuta, però, come ha giustamente ricordato il collega Caimi, c'è una Costituzione che deve essere rispettata e ci sono delle procedure fissate dalle leggi d'applicazione. Dunque attenzione a non voler utilizzare – o strumentalizzare – uno scritto

che ha una sua logica, quella del signor Ghiringhelli. Non deve diventare motivo per dimenticare le competenze che la Costituzione ci attribuisce come iniziativaisti, sia a livello commissionale sia a livello di singoli deputati, indipendentemente dal gruppo partitico al quale ognuno di noi appartiene.

Non è mancanza di rispetto o negazione del problema; il tema sollevato da Ghiringhelli verrà affrontato fra poche settimane dalla Commissione speciale Costituzione e diritti politici nell'ambito del tanto atteso rapporto del Consiglio di Stato a seguito dell'iniziativa Righinetti³, risalente al 1999, relativa al sistema elettorale per le elezioni del Consiglio di Stato e del Parlamento cantonale. Solo in quest'ambito potremo discutere seriamente e concretamente di diritti popolari. È inutile non entrare nel merito di un'iniziativa molto importante come quella sul sistema elettorale e ora affrontare il tema dei diritti popolari. Sono temi che devono essere visti in una stessa logica e nella stessa sostanza da parte della medesima Commissione. Terminato l'esame commissionale, io spero in primavera, questo Parlamento condurrà una discussione serena, importante e oggettiva sulla forma elettorale di cui vuole dotare questo Cantone e su quale debba essere il ruolo dei diritti popolari nell'ambito del sistema elettorale che il Parlamento, ed eventualmente il popolo, nel caso in cui l'iniziativa venisse accolta, decideranno.

Dunque si tratta semplicemente di un rinvio del problema, pur respingendo formalmente la petizione, alla Commissione speciale Costituzione e diritti politici, che si sta chinando seriamente su numerose problematiche che le sue competenze la obbligano ad affrontare.

JELMINI G. - Anch'io voterò a favore del rapporto commissionale. Un conto sono i diritti popolari, un conto è l'abuso dei diritti popolari, a partire dal diritto di petizione, per il quale uno si sente autorizzato un giorno sì e un giorno no a proporre degli stravolgimenti dei nostri principi costituzionali o politici. Comunque a Ghiringhelli, che ritiene di bacchettare la Commissione per non essersi occupata seriamente della sua petizione, vorrei ricordare che prima di voler estendere i diritti popolari, dovrebbe forse preoccuparsi di rispettare quelli già esistenti. Quando, ad esempio, i cittadini di un Comune eleggono un candidato, questi non può sottrarsi alla nomina prendendo in giro l'elettorato; perciò, quando Ghiringhelli rivendica più poteri per i cittadini, gli suggerisco di cominciare a rispettare i poteri, grandi o piccoli, che sono già stati riconosciuti ai cittadini quando esprimono le loro preferenze nell'ambito delle nomine dei loro rappresentanti nelle istituzioni comunali o cantonali.

BRIVIO N., RELATORE - Non era mia intenzione intervenire in merito a questa trattanda, che pensavo non occupasse più di quel tanto il Parlamento, ma, visto l'ampio dibattito, alcune precisazioni mi sembrano doverose.

Innanzitutto una premessa: un conto sono i diritti politici, un conto sono i diritti dei cittadini. Il diritto di petizione non è un diritto politico, cioè non è uno degli strumenti di cui i cittadini dispongono per partecipare alla vita pubblica del Comune, del Cantone e della Confederazione. Le Costituzioni cantonale e federale concedono degli strumenti ai cittadini per esercitare i loro diritti. Uno è l'elezione di un Parlamento, l'altro è l'utilizzo degli ulteriori strumenti a disposizione, quali ad esempio il diritto di iniziativa o il diritto di referendum. Ebbene, oggi in alcuni casi vi è l'impressione che il diritto di petizione venga

³ Iniziativa generica: Tullio Righinetti, *Modifica della legge sui diritti politici (legge elettorale)*, 29.11.1999.

confuso con un diritto politico, ovvero con il diritto di intervenire massicciamente e puntualmente sulla vita politica. Ciò non è il caso. Ha detto bene il presidente della Commissione: bisogna tornare a fare un po' d'ordine su queste cose. Se 200'000 cittadini intervenissero puntualmente sulla vita politica, ci si potrebbe chiedere a cosa serva un Parlamento; si potrebbe istituire un'assemblea cantonale e scioglierlo.

È poi doverosa una distinzione tra forma e contenuto. Lo ha già detto chi mi ha preceduto; nessuno discute in questa sede del contenuto della petizione di Ghiringhelli, però essa concerne alcuni temi che sono già al vaglio di Commissioni e per i quali il petente ha già avuto parzialmente risposta. Ci è sembrato perciò opportuno rispondere semplicemente – come del resto va fatto – ringraziando il cittadino per aver segnalato il problema, facendo presente che esso è conosciuto e verrà risolto prossimamente.

Bisogna fare attenzione a cosa votiamo oggi – mi rivolgo a chi si è già espresso preannunciando un voto negativo –: votando *sì* o *no* a questa trattanda non si dice *sì* o *no* ai diritti politici. Chi approva questa trattanda non è contrario a un'estensione dei diritti politici; anch'io sono favorevole a una loro estensione. Qui stiamo discutendo di una petizione. Moreno Colombo, che ha tenuto un intervento piuttosto critico, se non approva il rapporto, può presentare un'iniziativa parlamentare. Ma non è con questa confusione che si risolvono i problemi.

MARRA U. - Belle le parole a ogni 1° agosto, quando si sottolinea l'importanza dei diritti popolari del Sovrano e del nostro sistema democratico...

Quindi c'è da augurarsi che, almeno quei partiti che spesso e volentieri fanno capo a questi diritti, e che dunque dovrebbero conoscere le difficoltà insite nella raccolta delle firme, oggi colgano l'occasione per dimostrare con i fatti – e non solo con le parole – la volontà di equipararsi ad altri Cantoni, e quindi rientrare nella media nazionale. Da parte mia, se la petizione non verrà accettata, o verrà rinviata, annuncio già sin d'ora che aderirò al comitato promotore dell'iniziativa popolare che verrà lanciata in primavera.

Data l'importanza del tema, e vista l'opportunità che ciascuno dichiari apertamente la propria posizione sull'argomento, sicuramente il mio capogruppo chiederà il voto nominale.

COLOMBO M. - Una breve replica, perché sono stato richiamato da alcuni colleghi. Il rapporto della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sostiene che la Commissione delle petizioni e dei ricorsi ha già dato una risposta a questa petizione. In realtà la Commissione delle petizioni ha discusso di una petizione che riguardava il voto per corrispondenza e il voto elettronico, non il numero di persone che possono firmare un'iniziativa o un referendum e il tempo per la loro raccolta. Il rapporto inoltre afferma che un'altra Commissione sta trattando il tema; si riferisce però alla prossima trattanda all'ordine del giorno, cioè la modifica degli artt. 75 e 76 della Legge organica comunale, che non riguardano il tempo di raccolta delle firme. Il rapporto cita dei temi estranei a quanto richiesto dalla petizione. La Commissione speciale Costituzione e diritti politici è libera di esaminare in un modo o nell'altro le petizioni che gli vengono demandate, però avrebbe potuto esaminare più approfonditamente il contenuto della petizione Ghiringhelli. Avrebbe anche potuto approvarla, perché comunque sarebbe intervenuto il Governo proponendo un messaggio al Gran Consiglio. Ribadisco che la petizione è stata trattata in modo troppo celere per l'importanza dei suoi contenuti.

BERGONZOLI S. - Dopo aver sentito tutti gli interventi, ho deciso che voterò per la petizione Ghiringhelli.

SOLDATI G. - Domanda che la votazione avvenga per appello nominale.

La discussione è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, la proposta di rinvio in Commissione è respinta con 53 voti contrari, 21 voti favorevoli e 4 astensioni.

Il voto sulle conclusioni del rapporto commissionale in merito alla petizione di Giorgio Ghiringhelli Più potere ai cittadini! In ticino l'esercizio dei diritti popolari è fra i più difficili a livello nazionale avviene per appello nominale, ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato.

Votano a favore delle conclusioni del rapporto della Commissione speciale Costituzione e diritti politici i seguenti deputati:

Adobati - Allidi-Cavalleri - Arigoni - Arn - Bacchetta-Cattori - Bagutti - Beretta Piccoli L. - Bertoli - Bobbià - Bonoli - Bordogna - Brivio - Butti - Caimi - Calastri - Canonica I. - Carobbio - Carobbio Guscetti - Cavalli - Celio - Croce - Dafond - David - Dell'Ambrogio - De Rosa - Dominé - Duca Widmer - Ducry - Ferrari C. - Ferrari M. - Fiori - Genazzi - Ghisletta D. - Ghisletta R. - Giudici - Gobbi R. - Guidicelli - Jelmini - Lepori - Lepori Colombo - Lombardi - Malandrini - Merlini - Orelli - Orsi - Pedrazzini - Pellanda - Pelossi - Pini - Ravi - Regazzi - Righinetti - Rizza - Robbiani - Savoia - Suter - Torriani - Truatsch - Vitta

Votano contro le conclusioni del rapporto della Commissione speciale Costituzione e diritti politici i seguenti deputati:

Beretta-Piccoli F. - Bergonzoli - Bignasca - Canonica G. - Colombo - Foletti - Isenburg - Maggi - Marra - Mellini - Pantani - Pinoja - Poli - Quadri - Rusconi - Salvadé - Soldati - Terrier

Si astengono i seguenti deputati:

Fornera - Gobbi N. - Pestoni

Con 59 voti favorevoli, 18 contrari e 3 astenuti, sono approvate le conclusioni del rapporto commissionale.

**11. MOZIONE 6 OTTOBRE 2003 PRESENTATA DA FRANCO CELIO E COFIRMATARI
IN MERITO ALLE ELEZIONI COMUNALI IN AUTUNNO**

Messaggio no. 5484 del 2 marzo 2004

Conclusioni del rapporto della Commissione speciale Costituzione e diritti politici: reiezione della mozione.

È aperta la discussione.

CELIO F., MOZIONANTE - Lo scopo di questa mozione era invitare ad approfondire una questione, che non è sicuramente una delle più importanti per il Cantone, ma ritengo sia meritevole di una certa attenzione. Lo scopo è stato raggiunto solo in parte, perché tanto il messaggio quanto il rapporto sono un po' sbrigativi e condizionati dal giudizio secondo cui un cambiamento non è impellente. Sono anch'io del parere che non vi sia urgenza, però non credo che con ciò l'argomento debba essere considerato liquidato per l'eternità.

Voterò a favore delle conclusioni del rapporto, che interpreto tuttavia nel senso di un rinvio; il tema sarà da riprendere quando si discuteranno questioni affini, penso in particolare alla proposta dell'eventuale prolungamento della legislatura a cinque anni, oppure alla revisione generale della Legge organica comunale (LOC).

Vorrei approfittare dell'occasione per chiedere al Consigliere di Stato Pedrazzini se può confermare le voci secondo cui la revisione totale della LOC è in cantiere e sarà portata a termine ancora in questa legislatura.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Io non credo che la mozione Celio sia stata esaminata in modo superficiale, né dal Consiglio di Stato né dalla Commissione. L'abbiamo presa seriamente in considerazione; evidentemente abbiamo cercato di esprimerci in modo succinto nell'indicare quali a nostro giudizio fossero le ragioni che non ne giustificavano l'accoglimento. In sostanza, secondo il Governo non sembrano esistere ragioni impellenti che giustifichino la messa in discussione dell'odierna data di elezione; potremo naturalmente riprendere il discorso nell'ambito della revisione della LOC.

In proposito confermo l'intenzione del Dipartimento delle istituzioni di proporre al Parlamento un testo in modo che possa essere discusso e approvato prima della fine dell'attuale legislatura, ma non so se si tratterà di una revisione completa. Sono da rivedere taluni capitoli, dove avvertiamo una necessità più importante di intervento, e l'apertura di una revisione completa spesso porta a dilazionare i tempi di approvazione dei diversi capitoli puntuali. Comunque ribadisco l'intenzione di investire il Gran Consiglio della responsabilità di riformare la LOC in una misura importante prima della fine della legislatura.

GHISLETTA R. - La Commissione speciale Costituzione e diritti politici, pur affrontando la mozione in un tempo piuttosto ristretto, cioè nell'arco di una sola seduta, ha ascoltato attentamente il collega Celio ed è arrivata, all'unanimità, a giudicare che il problema non meritasse un approfondimento ulteriore in quel contesto. Sono d'accordo comunque sul

fatto che quest'atto parlamentare non debba venire seppellito per l'eternità e che sia trattato in futuro. Immagino però che ciò avverrà a lunga scadenza, quando questo Parlamento non sarà più in carica.

La discussione è dichiarata chiusa.

Messe ai voti, le conclusioni del rapporto commissionale sono accolte all'unanimità.

12. AGGIORNAMENTO DEL DECRETO ESECUTIVO CONCERNENTE LE CIRCOSCRIZIONI DEI COMUNI, CIRCOLI E DISTRETTI ALLE AGGREGAZIONI RIGUARDANTI I COMUNI DI LUGANO E COLLINA D'ORO

Messaggio no. 5495 del 23 marzo 2004

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: adesione all'entrata in materia e approvazione del disegno di legge annesso al rapporto medesimo.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 64 voti favorevoli e un'astensione.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge annesso al rapporto commissionale sono accolti all'unanimità.

L'adesione del Consiglio di Stato è recata dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni.

13. MODIFICA DEGLI ART. 75 E 76 DELLA LEGGE ORGANICA COMUNALE (LOC)

Messaggio no. 5525 del 18 maggio 2004

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: adesione all'entrata in materia e approvazione del disegno di legge (modifica) annesso al rapporto medesimo.

È aperta la discussione di entrata in materia.

CELIO F. - Ho letto il messaggio del Consiglio di Stato proponente questa mini-modifica degli articoli 75 e 76 della LOC con sentimenti contrastanti: da un lato con soddisfazione per la piccola preannunciata apertura e dall'altro lato con una certa delusione per la modestia e per la scarsità dei cambiamenti. Il messaggio proponeva di lasciare la regola invariata per tutti i Comuni comprendenti fino a 10'000 iscritti in catalogo (cioè richiedere,

per l'esercizio del diritto di referendum e iniziativa, le firme di 1/5 degli iscritti) e solo dai 10'000 in poi passare da 1/5 a 1/6.

Spero di non farmi tirare le orecchie dal presidente della Commissione speciale Costituzione e diritti politici, ma devo poi dire di aver letto con una certa delusione il rapporto. Esso non porta alcuna modifica allo stato attuale delle cose, se non per quanto riguarda il numero delle firme necessarie nel Comune di Lugano (questo punto era un'esigenza indiscutibile). Posso essere d'accordo con la Commissione che sia inopportuno creare differenze fra i Comuni, perché questo condurrebbe a poca chiarezza e a difficoltà di calcolo. Non sono però d'accordo di scartare così semplicemente l'ipotesi di applicare la percentuale di 1/6 in tutti i Comuni. Il rapporto dice di aver discusso approfonditamente di questa ipotesi, ma poi la liquida con una sola riga, con la motivazione che è inopportuno favorire troppo l'esercizio dei diritti di referendum e iniziativa.

Io ritengo giusto dimostrare un minimo di apertura, per cui propongo un emendamento per ridurre in tutti i Comuni il quorum di firme necessarie da 1/5 a 1/6 degli iscritti in catalogo.

Art. 76 cpv. 3

³ *La domanda dev'essere presentata per iscritto al Municipio, firmata da almeno ~~4/5~~ 1/6 dei cittadini, ritenuto un massimo di 3'500.*

Non è una rivoluzione; è una proposta che si rifà a quanto aveva suggerito il Consiglio di Stato, sia pur per i soli Comuni con oltre 10'000 iscritti in catalogo. Mi sembra una modifica necessaria, perché la situazione è enormemente mutata rispetto al momento in cui questo limite è stato introdotto, verso il 1900-1910 circa, quando sono stati istituiti i primi Consigli comunali. È chiaro che allora i Comuni erano quasi tutti più piccoli di oggi. Oggi poi la popolazione è molto più mobile, si sposta per vacanze, viaggi, ecc. per cui spesso le persone iscritte in catalogo non sono di fatto reperibili. Inoltre, a differenza di quanto avviene in molti altri Paesi, da noi non è iscritto nel catalogo elettorale solo chi si annuncia, ma vi sono iscritti tutti automaticamente, perciò sono comprese persone che per vari motivi non sono raggiungibili, perché si trovano all'estero o sono ricoverate in ospedali o case per anziani. Quindi, alla realtà dei fatti, oggi non si necessita della firma di 20 cittadini su 100, ma di 20 su 90 o su 80.

Ricordo anche che a livello federale (evidentemente ogni confronto è sempre discutibile) il numero delle persone necessarie per richiedere un'iniziativa o un referendum è stato stabilito rispettivamente nel 1874 e nel 1891 e per quasi un secolo è rimasto invariato, malgrado nel frattempo la popolazione fosse raddoppiata o triplicata e quindi di fatto la proporzione necessaria si fosse dimezzata o addirittura divisa per tre. Verso il 1975 o il 1980 si è deciso un aggiornamento in seguito all'introduzione del voto alle donne; da allora sono passati 25 o 30 anni ma il numero di firme necessarie è rimasto invariato, pur essendo aumentata la popolazione e pur essendo stato introdotto il voto ai diciottenni.

Lo stesso vale a livello cantonale in Ticino. Si può discutere se il 5% sia tanto o poco, ma è comunque una percentuale decisamente più bassa di quella che si richiede per i Comuni. Personalmente non sono di un "democratismo" così spinto da essere favorevole alla banalizzazione dei diritti politici; sono ad esempio contrario alle elezioni per corrispondenza. Non sono neppure favorevole a una partecipazione delle minoranze che ne accresca artificialmente il peso, ad esempio, come è stato proposto qualche tempo fa, concedendo l'accesso alle Commissioni anche ai deputati che non fanno parte di un gruppo. Però credo non sia neppure giustificabile una chiusura per partito preso.

La proposta di 1/6 dei cittadini mi sembra assolutamente modesta e mi sembra che non stravolga nulla. Ricordo che per un Comune con 1'000 iscritti in catalogo sarebbero pur sempre necessarie 167 firme, e in un Comune con 3'000 iscritti ne servirebbero 500. Non è una sciocchezza raccogliere questo numero di firme.

È chiaro che la mia proposta presuppone un giudizio tutto sommato positivo dei diritti popolari. Evidentemente se qualcuno ha un'altra opinione – ciò è naturalmente legittimo – e ritiene magari che meno il popolo interviene meglio è, evidentemente giungerà a un'altra conclusione. Personalmente credo che una piccola apertura sia necessaria, per i motivi che ho spiegato, per cui vi invito ad accogliere il mio emendamento.

GOBBI N. - Abbiamo appena ascoltato la discussione nata sulla petizione di Giorgio Ghiringhelli, che chiedeva una facilitazione dell'esercizio dei diritti democratici tramite l'abbassamento del numero di firme necessarie per referendum e iniziative popolari. L'emendamento del gruppo della Lega dei ticinesi è un primo passo in questa direzione. È un passo che non vuole essere strumentalizzato da nessuno e che va effettivamente incontro ai piccoli movimenti politici, anche a livello comunale, dove è molto più difficile raccogliere le firme a causa delle pressioni personali e del controllo sociale. Anche per i piccoli movimenti è importante avere i mezzi per condurre la propria opposizione e portare il popolo alle urne.

La nostra proposta prevede che un referendum, per essere valido, nei Comuni con oltre 800 aventi diritto di voto in materia comunale debba essere sottoscritto da almeno 1/8 dei cittadini (con un massimo di 2'500) e nei Comuni con meno di 800 aventi diritto di voto da almeno 1/5 dei cittadini (con un massimo di 100). Quindi la nostra proposta è più incisiva rispetto a quella del collega Celio. Ad esempio, in un Comune di 600 abitanti secondo entrambe le proposte sarebbe necessario raccogliere 100 firme, mentre nei Comuni più grandi, quindi borghi o città, secondo la nostra proposta sarebbero sufficienti le firme di 1/5 dei votanti. Questi parametri rispondono meglio ai problemi dei grossi centri. A Lugano la maggior parte delle persone che si incontrano non sono del luogo e perciò è molto difficile raccogliere firme per un'iniziativa popolare o per un referendum contro una decisione del Consiglio comunale.

Per i motivi esposti invito tutti a sostenere questo emendamento, che non propone niente di stravolgente: è una proposta sincera e semplice che va incontro a un bisogno dei nuovi Comuni e delle nuove città che stanno nascendo e che sicuramente favorirà i piccoli movimenti politici.

PANTANI R. - Ho poco da aggiungere a quanto ha detto il nostro vice capogruppo Gobbi. Ho molto da dire a coloro che pensano sia facile organizzare un referendum o un'iniziativa popolare secondo le disposizioni attuali. La nostra proposta non guarda tanto alla realtà comunale attuale, ma a quella futura, che sta nascendo tramite la politica di aggregazione (che secondo me fa acqua da tutte le parti, ma di questo si riparlerà).

Il nostro emendamento è stato discusso anche in Commissione della legislazione. Il gruppo Lega propone nel suo emendamento la frazione di 1/8, mentre il collega Celio ha suggerito 1/6. Il gruppo Lega ha presentato in subordine un altro emendamento con 1/7. Chiedo al collega Celio se è disposto a rinunciare al suo emendamento e a sostenere, come compromesso, l'emendamento in subordine della Lega dei ticinesi. Ciò permetterebbe di discutere un unico emendamento e ci sarebbe maggiore chiarezza.

CELIO F. - Poiché la proposta del gruppo della Lega dei ticinesi viene appunto da un gruppo parlamentare, mentre la mia è di un deputato singolo, ritiro la mia proposta. Non è il caso di giocare con il numero delle firme, perciò mi adeguo all'emendamento principale leghista e non chiedo di rendere prioritaria la variante in subordine. Mi riservo comunque di riproporre il mio emendamento sottoforma di iniziativa qualora l'esito della discussione dovesse non soddisfarmi.

Si prende atto della decisione di Franco Celio di ritirare il suo emendamento in favore di quello presentato dal gruppo della Lega dei ticinesi.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Il problema che il Dipartimento delle istituzioni ha cercato di affrontare e di risolvere era uno solo, molto concreto, creatosi o che può crearsi in una città dalle dimensioni di Lugano, dove la normativa vigente rende oggettivamente difficile l'esercizio dei diritti popolari. È un problema di oggi, che va affrontato e risolto immediatamente e per questo motivo la questione è stata sganciata dalla revisione globale della LOC. Lo scopo non era abbassare in generale la soglia delle firme necessarie per iniziative e referendum.

Sono state condotte numerose simulazioni ed esaminate diverse possibilità, giungendo alla seguente soluzione – che poi la Commissione della legislazione non ha fatto propria –: si chiede la firma di 1/5 dei cittadini nei Comuni che contano fino a 10'000 iscritti nel catalogo elettorale e di 1/6 dei cittadini nei Comuni con oltre 10'000 iscritti, ritenuto un minimo di 2'000 e un massimo di 3'500 cittadini. La Commissione ha optato per una soluzione più semplice: è necessaria la firma di almeno 1/5 dei cittadini, ritenuto un massimo di 3'500 firme.

Questa proposta trova il mio consenso. Essa risponde al problema immediato senza aprire il discorso più ampio dell'abbassamento generale del numero di firme necessari per iniziative e referendum a livello comunale. A livello cantonale per la riuscita di una domanda di referendum o di iniziativa occorrono 7'000 firme, cioè una cifra molto minore a 1/5 dei cittadini. Il legislatore ha previsto soluzioni diversificate a livello cantonale e a livello comunale probabilmente perché ha ritenuto che una soglia troppo bassa potesse mettere i Comuni in costante difficoltà. A livello comunale giocano infatti delle dinamiche – al di là dei partiti – ad esempio di quartiere o di ordine personale, cosicché abbassando troppo la soglia, si rischia di mettere in difficoltà i municipi, non su questioni politico-ideologiche, ma soprattutto su questioni molto puntuali, riguardanti magari un marciapiede o un tratto di fognature. Non mi risulta che nella storia recente del Cantone la necessità di raccogliere le firme di 1/5 dei votanti sia stata un ostacolo insuperabile quando erano in discussione temi importanti; pensate all'aziendalizzazione dell'azienda elettrica di Bellinzona. Quindi cerchiamo di porre un limite che, senza essere insuperabile per chi desidera rimettere una decisione al popolo, non sia nemmeno troppo basso. Credo che la soluzione della Commissione, che a questo punto faccio anche soluzione del Governo, sia ragionevole.

GHISLETTA D., RELATORE - Mi aspettavo si sviluppasse una certa discussione, ma non mi aspettavo fossero presentati degli emendamenti.

Il Consigliere di Stato ha molto bene osservato che con questa modifica di legge si intendeva ovviare al problema riscontrato quando è nata la nuova Lugano: per fare un referendum o un'iniziativa a livello cantonale occorrono 7'000 firme, e a Lugano, che conta

un corpo elettorale grande un decimo di quello cantonale, sono necessarie le sottoscrizioni di quasi ben 6'000 cittadini. È un problema circoscritto e non riguarda il numero di firme in generale in tutti i Comuni del Cantone.

È evidente che possiamo fare tutto e possiamo anche divertirci a rendere questo Parlamento un mercato persiano. È stata formulata la proposta di porre il limite a 1/5 degli iscritti nel catalogo elettorale, poi quella di porlo a 1/6, in seguito ritirata, poi ancora quella di 1/7, con una variante di 1/8. Io potrei dire che sono più bravo di tutti e proporre 1/10, così da rendere più agibile il ricorso ai diritti popolari. Ma poi sicuramente arriverebbe qualcuno ancora più bravo di me e proporrebbe 1/15. All'atto pratico, modificare i limiti attuali nel senso proposto dall'emendamento, non cambierebbero di molto le cose, soprattutto nei piccoli Comuni. In un Comune con 400 votanti, per esempio, oggi occorre raccogliere 80 firme (1/5 dei votanti); portando la frazione a 1/6 o a 1/7, le firme necessarie diventerebbero rispettivamente 67 o 58. Percentualmente la variazione è rilevante, ma da un punto di vista reale e concreto non lo è affatto. Non dobbiamo cadere in questo tranello; dobbiamo rivedere la LOC per quanto riguarda oggi Lugano e domani quelle realtà che probabilmente si formeranno a Bellinzona, a Locarno e a Chiasso-Mendrisio.

Vi ricordo che durante il dibattito sulla nuova Costituzione, approvata nel 1997 dalla maggioranza del Parlamento e dall'80% dei votanti, si è parlato anche di questi temi, decidendo di non variare i limiti per la validità di referendum e iniziative.

Ma ritorniamo agli artt. 75 e 76 LOC. Il dettato proposto dal Consiglio di Stato alla Commissione è sembrato troppo complicato. Io, quale relatore, sono stato incaricato di prendere contatto con gli estensori del messaggio per valutare se era possibile una semplificazione del testo. Oggi il Consigliere di Stato ha garantito che la modifica apportata dalla Commissione ha ottenuto il consenso del Consiglio di Stato.

In futuro naturalmente ci si potrà chinare di nuovo su questi temi; al momento la Commissione è dell'avviso che ci si debba limitare a risolvere il problema dell'agglomerato di Lugano. Vi invito di conseguenza ad accettare le proposte scaturite dai lavori commissionali.

PANTANI R. - Ho l'impressione che il relatore soffra di arteriosclerosi: io avevo già annunciato e proposto l'emendamento in Commissione.

L'affermazione che abbassare leggermente il numero di firme da raccogliere per iniziative e referendum significa intralciare il lavoro del consiglio comunale mi sembra abbastanza grave. Si raccolgono le firme non per convalidare una decisione del Consiglio di Stato o per imporne una diversa, bensì per rimettere al popolo la scelta. Il popolo, almeno in Svizzera, è il sovrano. Alcune decisioni sono più importanti per alcuni, altre lo sono per altri; tutte, in qualche modo, sono importanti. Le minoranze devono poter essere ascoltate e mettere in atto tutto ciò che la legge permette per far valere i loro diritti. È vero che quando un tema è veramente sentito, raccogliere le firme non costituisce un problema, ma non si invochi la questione della governabilità per respingere l'emendamento del gruppo Lega. I buoni governanti non hanno paura dei referendum; sono i cattivi governanti ad aver paura dei referendum e a fare di tutto affinché la raccolta delle firme non abbia successo. Di questo deve rendersi conto il Consiglio di Stato, ma forse lo sa già.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Il problema deve essere visto diversamente a livello cantonale e a livello locale. A livello locale l'analisi di ripetute iniziative e soprattutto di referendum insegna che a volte giocano anche fattori

non sempre controllabili e nei quali il buon governo è coinvolto solo relativamente. Il discorso di Rodolfo Pantani può essere valido sul piano cantonale, ma ritengo che sul piano comunale sia prudente mantenere una soglia abbastanza elevata per la raccolta delle firme.

CAIMI C.L. - Chiedo di sostenere il rapporto della Commissione e di respingere l'emendamento presentato dal gruppo della Lega dei ticinesi. Io e il collega Rinaldo Gobbi, relatori del messaggio no. 5372 riguardante la nuova Lugano, al punto 8.6 del rapporto sollevammo la questione dell'inadeguatezza delle norme sull'esercizio dei diritti politici riguardo al numero delle firme. Soprattutto, sottolineammo la sproporzione tra il numero di firme richiesto a livello cantonale rispetto al numero richiesto in una città grande come Lugano. Io credo che il parametro proposto dalla Commissione di 1/5 dei votanti con un limite di 3'500 firme possa essere adeguato. Ritengo che non si debba modificare la regola generale per tutti i Comuni, che ha una sua giustificazione, solo per rispondere alle esigenze delle agglomerazioni.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 70 voti favorevoli e un'astensione.

*È aperta la discussione sui singoli articoli del disegno di legge (modifica) annesso al rapporto commissionale. **Sono menzionati nel verbale solo gli articoli oggetto di discussione o di proposta di modifica.***

Emendamenti gruppo Lega dei ticinesi

- Art. 75 cpv. 1

¹ Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i dell'art. 13, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali, quando ciò sia domandato ~~da almeno 1/5 dei cittadini, ritenuto un massimo di 3'500 cittadini.:~~

- **nei Comuni con 800 e oltre iscritti nel catalogo da almeno 1/8 dei cittadini, ritenuto un massimo di 2'500 cittadini;**
- **nei Comuni con meno di 800 iscritti nel catalogo da almeno 1/5 dei cittadini, ritenuto un massimo di 100 cittadini.**

- Art. 76 cpv. 3

³ La domanda dev'essere presentata per iscritto al Municipio firmata da almeno ~~1/5~~ **1/8 dei cittadini, ritenuto un massimo di 3'500 cittadini 2'500 cittadini, nei Comuni con 800 e oltre iscritti nel catalogo. Nei Comuni con meno di 800 iscritti in catalogo da almeno 1/5 dei cittadini, ritenuto un massimo di 100 cittadini.**

In subordine:

- **Art. 75 cpv. 1**

- ¹ Sono soggette a referendum le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle lett. a, d, e, g, h, i dell'art. 13, come pure nei casi stabiliti da leggi speciali, quando ciò sia domandato da almeno ~~1/5 dei cittadini, ritenuto un massimo di 3'500 cittadini.~~
- **nei Comuni con 700 e oltre iscritti nel catalogo da almeno 1/7 dei cittadini, ritenuto un massimo di 2'500 cittadini;**
 - **nei Comuni con meno di 700 iscritti nel catalogo da almeno 1/5 dei cittadini, ritenuto un massimo di 100 cittadini.**

- **Art. 76 cpv. 3**

- ³ La domanda dev'essere presentata per iscritto al Municipio firmata da almeno ~~1/5~~ **1/7 dei cittadini, ritenuto un massimo di 2'500 cittadini, nei Comuni con 700 e oltre iscritti nel catalogo. Nei Comuni con meno di 800 iscritti in catalogo da almeno 1/5 dei cittadini, ritenuto un massimo di 100 cittadini.**

Messo ai voti, l'emendamento all'art. 75 cpv. 1 è respinto con 44 voti contrari, 22 favorevoli e 4 astensioni.

Il gruppo della Lega dei ticinesi decide di ritirare l'emendamento all'art. 76 cpv. 3 e gli emendamenti presentati in subordine.

Messo ai voti, il complesso del disegno di legge (modifica) annesso al rapporto commissionale è accolto con 54 voti favorevoli, 10 contrari e 5 astensioni.

L'adesione del Consiglio di Stato è recata dal Direttore del Dipartimento delle istituzioni.

14. MODIFICA DELLA LEGGE DI APPLICAZIONE ALLA LEGISLAZIONE FEDERALE IN MATERIA DI PERSONE STRANIERE (LALPS) DELL'8 GIUGNO 1998

Messaggio no. 5385 del 1° aprile 2003

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: adesione all'entrata in materia e approvazione del disegno di legge (modifica) annesso al rapporto stesso.

È aperta la discussione di entrata in materia.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - Do l'adesione alle proposte di modifica della Commissione.

PEDRAZZINI A., RELATORE - Secondo l'auspicio espresso dal presidente del Gran Consiglio, sarò brevissimo e mi limiterò a ringraziare il Consiglio di Stato per aver dato l'adesione alla proposta della Commissione.

La discussione di entrata in materia è dichiarata chiusa.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 64 voti favorevoli e un'astensione.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge (modifica) annesso al rapporto commissionale sono accolti con 57 voti favorevoli e 2 astensioni.

15. MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI REVOCA DELLA SENTENZA CONTUMACIALE

Messaggio no. 5477 dell'11 febbraio 2004

Conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione: adesione all'entrata in materia e approvazione del disegno di legge (modifica) annesso al messaggio governativo.

Messa ai voti, l'entrata in materia è accolta con 64 voti favorevoli.

Messi ai voti, i singoli articoli e il complesso del disegno di legge (modifica) annesso al messaggio governativo sono accolti con 60 voti favorevoli.

16. RISPOSTA A INTERPELLANZA

Modifica della legge sui diritti politici e obbligo di presentare l'estratto del casellario giudiziale per i candidati alle elezioni comunali, cantonali e federali. Hanno ancora senso e sono attuabili le disposizioni votate dal Gran Consiglio nel marzo del 2004?

Risposta all'interpellanza presentata l'11 ottobre 2004 da Iris Canonica e cof.

Gli interpellanti si rimettono al testo.

PEDRAZZINI L., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI - La deputata Iris Canonica, unitamente ai colleghi Adobati e Quadri, chiede al Consiglio di Stato di sapere quali saranno le conseguenze delle nuove disposizioni federali in materia di

pubblicazione del casellario giudiziario, per capire se hanno ancora un senso le decisioni adottate dal Gran Consiglio a suo tempo.

La sua interpellanza, signora Canonica, con la quale domanda chiarimenti sull'obbligo della presentazione dell'estratto del casellario giudiziale da parte dei candidati alle elezioni, tocca un tema che è oggetto anche di altri atti parlamentari pendenti, segnatamente le mozioni di Alex Pedrazzini⁴, ai quali daremo prossimamente puntuale risposta.

Il 13 dicembre 2002 l'Assemblea federale ha approvato la revisione della parte generale del Codice penale, comprendente la revisione delle norme sul casellario giudiziale. Non è ancora stata stabilita la data di entrata in vigore delle nuove norme; noi presumiamo, in base alle informazioni di cui disponiamo, che esse entreranno in vigore il 1° gennaio del 2006.

Tra le nuove norme ve ne è una in particolare che ha suscitato perplessità in seno al Gran Consiglio e che è all'origine di vari atti parlamentari: si tratta dell'art. 371 del Codice penale. Esso prescrive che nell'estratto del casellario giudiziale rilasciato a privati dovranno figurare solo le sentenze pronunciate per crimini, nonché le interdizioni dall'esercizio di una professione. Il nuovo Codice penale definisce "crimini" i reati per i quali è comminata una pena detentiva di oltre tre anni (art. 10 cpv. 2). I reati per i quali è comminata una pena detentiva sino a tre anni, definiti "delitti", non figureranno quindi più negli estratti rilasciati a privati. Per contro, queste informazioni continueranno a essere disponibili e ad apparire nel casellario giudiziale accessibile a diverse autorità federali e cantonali, comprese le autorità giudiziarie cantonali. La modifica del Codice penale si ripercuoterà dunque sul contenuto dell'estratto rilasciato a privati: dai futuri estratti saranno escluse alcune indicazioni che attualmente vengono riportate. Nonostante ciò, rimane comunque elevato il numero di reati che continueranno a figurare nell'estratto giudiziale.

Nel motivare questa decisione il Consiglio federale ha posto in evidenza che se da un lato vi è un interesse a conoscere la situazione penale di una persona, dall'altro vi sono anche – cito il messaggio del Consiglio federale – *«interessi contrari altrettanto degni di protezione: quello della persona iscritta nel casellario giudiziale e quello della collettività, che trae vantaggio dal reinserimento sociale degli autori di reati. (...) Quindi, chi ha un passato penale rischia di essere vittima di abusi e spesso si espone a nuove punizioni, il che rende ancora più difficile il distacco dal proprio passato criminale e il reinserimento nella società»*.⁵

Ho esposto le conseguenze e le motivazioni poste a fondamento della revisione della disposizione sul contenuto dell'estratto del casellario giudiziale. Spetta però a questo Gran Consiglio ora decidere se l'obbligo di presentare il casellario giudiziale così modificato nei suoi contenuti dal Parlamento federale dovrà essere mantenuto o limitato ad alcune funzioni, ad esempio agli esecutivi cantonali e comunali o addirittura soppresso del tutto.

⁴ Mozione: Alex Pedrazzini, *Dalla parte delle vittime, non dei delinquenti (estratto casellario giudiziario)*, 21.06.2004.

Mozione: Alex Pedrazzini, *Obbligo di presentazione dell'estratto del casellario giudiziario previsto dall'art. 60 LEDP votato dal Gran Consiglio il 22 marzo 2004 "Gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare!" Atto I: nuovo art. 60 LEDP, data d'entrata in vigore della norma*, 21.06.2004.

Mozione: Alex Pedrazzini, *Obbligo di presentazione dell'estratto del casellario giudiziario previsto dall'art. 60 LEDP votato dal Gran Consiglio il 22 marzo 2004 "Gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare!" Atto II: la clamorosa autorete del Parlamento ticinese*, 21.06.2004.

⁵ 98.038, *Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile*, 21.09.1998, commento all'art. 374.

Per il momento il Consiglio di Stato è vincolato dalla decisione del Gran Consiglio del 24 marzo 2004. Poiché la prossima tornata elettorale avrà luogo nel 2007, fatta eccezione per le votazioni delle elezioni comunali, riteniamo vi sia il tempo per affrontare questa problematica senza eccessiva pressione. E poi, ripeto, arriveremo presto ad esprimerci sulle mozioni presentate da Alex Pedrazzini.

CANONICA I. - Ringrazio il Consigliere di Stato Pedrazzini, innanzitutto per la tempestività con la quale ha risposto al mio atto parlamentare, presentato unitamente ai colleghi Adobati e Quadri, e poi perché ha formulato una risposta certamente esaustiva. Mi aspettavo una risposta di questo tipo, una conferma in fondo che la discussione granconsiliare⁶ di quel pomeriggio di marzo è stata pressoché inutile. Già in quell'occasione diverse voci si levarono avvisando che l'oggetto era praticamente vuoto di contenuto, perché a livello federale si stavano approntando o erano già state approntate altre innovazioni.

Soddisfatti gli interpellanti, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.

Requisiti dei membri del Consiglio d'amministrazione dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) - esclusione a priori dei medici

Risposta scritta (art. 140 cpv. 5 LGC/CdS) del 12 ottobre 2004 all'interpellanza presentata il 15 dicembre 2003 da Francesca Gemnetti e cofirmatari

Signora deputata,

preliminarmente si ritiene utile differenziare quanto stabilito in base alla Legge sugli ospedali pubblici del 20 dicembre 1982, in vigore fino al 12 febbraio 2001, da quanto previsto dalla nuova Legge sull'Ente ospedaliero cantonale del 19 dicembre 2000, entrata in vigore il 13 febbraio 2001.

Per la Legge del 1982, senza voler tracciare un rendiconto della lunga discussione a livello di Parlamento e Governo sulla presenza dei medici nel Consiglio di amministrazione dell'Ente ospedaliero cantonale, avvenuta sia nell'ambito dell'elaborazione della Legge, sia al momento della nomina e poi dei rinnovi del Consiglio di amministrazione dell'EOC, appare chiaro che Gran Consiglio e Consiglio di Stato hanno sempre rispettato la volontà del legislatore di escludere i medici dal Consiglio di amministrazione dell'EOC. Obiettivo principale del legislatore era quello di evitare la promozione di interessi di parte nella politica e nella gestione degli ospedali in contrasto con l'interesse generale del settore. Sinteticamente, al di là degli articoli di legge, per l'indicazione esplicita della volontà del legislatore si rimanda al Rapporto di maggioranza del 30 novembre 1982, il cui relatore era tra l'altro un medico, il dott. Giorgio Nosedà. A pagina 7 e 8 del Rapporto si esplicita l'esigenza di escludere anche i medici dal Consiglio di amministrazione.

⁶ V. RVGC 2003-2004, pag. 3276.

Diversamente la nuova LEOC del 2000 ha voluto dare la possibilità anche ai medici di far parte del Consiglio di amministrazione dell'EOC. L'art. 11 della LEOC, il Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del 5 dicembre 2000 e la discussione in Gran Consiglio hanno tuttavia fissato dei limiti di partecipazione. Innanzitutto non sono eleggibili i medici dipendenti dell'EOC, i medici di strutture ospedaliere concorrenti e i medici che dovessero essere funzionari dello Stato oppure amministratori, azionisti, proprietari di stabili di strutture ospedaliere concorrenti, ma anche rappresentanti dei grossi fornitori. D'altra parte si deve ricordare che l'incompatibilità è pure estesa ai rappresentanti dei dipendenti: si intendono qui i dirigenti e i dipendenti di organizzazioni che si occupano **direttamente** del personale ospedaliero, si veda Rapporto 5 dicembre 2000. La Commissione nello stesso Rapporto precisava pure: *"Ovviamente in una legge non è mai possibile immaginare e regolare tutte le situazioni che la realtà può presentare. La Commissione ritiene che nel dubbio bisognerà scegliere un'interpretazione restrittiva della legge e optare per l'incompatibilità"* e aggiungeva: *"Fondamentale è il criterio dell'indipendenza dei consigli di amministrazione"*.

Sulla base di queste ultime indicazioni per i dirigenti e i dipendenti di organizzazioni e di associazioni di medici che promuovono gli interessi di categoria, fra cui anche quelli di medici ospedalieri, non risulta possibile ammettere l'elezione a membro del Consiglio di amministrazione dell'EOC.

Per quanto concerne la premessa dell'interpellanza va evidenziato che, diversamente a quanto affermato nell'atto parlamentare, non risulta che il Governo abbia pubblicamente dichiarato o deciso incompatibile la carica di membro del Consiglio di amministrazione dell'EOC con la professione di medico. Concretamente nell'ambito della procedura dell'ultima nomina il Consiglio di Stato - secondo l'art. 13 cpv. 1 LEOC - ha semplicemente esercitato il suo diritto di presentare per il Consiglio di amministrazione dell'EOC le proposte in base al suo apprezzamento e a criteri d'opportunità. Evidentemente nessun medico che lavora in proprio può prevalersi di una qualsiasi pretesa giuridica per accedere a tale carica.

Tenuto conto di quanto esposto in risposta alle singole domande specifiche si precisano le indicazioni seguenti.

1. *Di voler indicare con precisione quali sono le basi legali per la discriminazione operata nei confronti della categoria dei medici escludendoli dalla funzione di consigliere d'amministrazione dell'EOC.*

Al riguardo si ritiene che il Consiglio di Stato abbia semplicemente esercitato il suo diritto di presentare le sue proposte, in base al suo apprezzamento e a criteri di opportunità, come previsto dall'art. 13 cpv. 1 LEOC e nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 11 LEOC. Di conseguenza si respinge l'affermazione che il Governo abbia operato una discriminazione nei confronti dei medici.

2. *In quali concrete situazioni si configurava giuridicamente la collisione d'interessi posta dal Consiglio di Stato alla base dell'esclusione dei medici dalla citata carica rappresentativa?*

In generale le situazioni in cui per i medici si configura la collisione d'interessi, sono quelle descritte prima in base all'art. 11. Evidentemente, come già ricordato dal Rapporto del 5 dicembre 2000, non è possibile allestire una lista esaustiva.

3. Se tali situazioni non hanno luogo o sono ipotizzabili anche per altre categorie professionali?

Evidentemente di regola tali situazioni valgono per tutte le altre categorie professionali. Ad esempio un economista, giurista o architetto amministratore, azionista, proprietario oppure dipendente di strutture ospedaliere concorrenti non è eleggibile.

4. Quando si pensa di dare evasione al citato atto parlamentare Pezzati/Gemnetti?

Dalla verifica con la segreteria del Gran Consiglio, risulta che l'atto parlamentare citato, dovrebbe essere l'iniziativa parlamentare generica "*Per l'elaborazione di una Legge sulle aziende pubbliche (LAPU)*" del 4 novembre 2002 (e non "più di due anni fa" indicato nell'interpellanza).

Tale atto parlamentare è ancora all'esame della Commissione della gestione e delle finanze, di conseguenza la domanda va rivolta innanzitutto alla Commissione. Da parte sua il Governo, a norma dell'art. 51 L sul GC e rapporti con il CdS elaborerà un progetto nel caso ne fosse incaricato dal Parlamento (cpv. 2 lett. a). Se invece il progetto fosse elaborato da una Commissione il Consiglio di Stato si riserva il diritto di pronunciarsi per iscritto (cpv. 4).

Con i migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

G. Gendotti

Il Cancelliere:

G. Gianella

Anno internazionale dell'acqua e corridoio aereo - interpellanza BIS

Risposta scritta (art. 140 cpv. 5 LGC/CdS) del 12 ottobre 2004 all'interpellanza presentata il 10 maggio 2004 da Cleto Ferrari

Signor deputato,

come da lei concordato con il Direttore del Dipartimento del territorio, avv. Marco Borradori, le forniamo la risposta alla sopraccitata interpellanza per iscritto. Nel merito ci esprimiamo come segue.

Il tema toccato con l'interpellanza non può essere, a nostro avviso, limitato al solo territorio cantonale ma riguarda, come vedremo in seguito, perlomeno l'intero arco alpino.

Lo sviluppo dei vari vettori del traffico, molto spiccato nel settore dell'aviazione civile, ha storicamente portato il nostro Cantone in una situazione per alcuni aspetti interessante (il fatto di essere sul principale asse di attraversamento diretto delle Alpi), ma delicato per il crescente carico ambientale. A questa semplice constatazione non sfugge, pur se con impatti non ancora oggettivamente rilevanti, l'aviazione civile.

Da parte cantonale la relazione tra traffico aereo di transito, perché di questo si tratta, e salvaguardia ambientale, si è concentrata sulle immissioni foniche in comparti territoriali ancora preservati da questo tipo di traffico. Particolare attenzione ha destato l'aggiornamento dell'aerovia A9 decisa nel 1998 dalle Autorità federali ed europee, uniche Autorità competenti in materia d'aviazione.

Già alla fine degli anni '90 l'Autorità cantonale segnalava al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) la preoccupazione per questa nuova situazione. Dalle varie risposte del DATEC e dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) abbiamo potuto ottenere solo un impegno a voler, in futuro, tener in considerazione questo aspetto in un eventuale successivo sviluppo dell'ordinamento continentale delle aerovie.

Alle singole domande rispondiamo come segue:

1. Quanti passaggi di aerei ci sono mediamente al giorno nei nostri cieli?

Secondo i dati forniti dall'ente preposto alla gestione dello spazio aereo svizzero, cioè la Skyguide Ltd. nell'aerovia A9 che collega la zona dell'aeroporto di Zurigo-Kloten con quella degli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate (cfr. sito: www.ti.ch/aeroporto - documentazione civile / carta di avvicinamento OACI 1:250'000) i movimenti aerei giornalieri (sorvoli) sono 500, di cui 330 nella fascia sopra i 6'000 m.s.m. e solo 170 sotto i 6'000 m.s.m. In alcuni giorni dei mesi estivi si registrano punte fino a ca. 600 passaggi. In termini di volume di traffico ciò corrisponde a ca. 60'000 passeggeri al giorno, cioè a cinque volte il traffico passeggeri sulla ferrovia del San Gottardo.

2. A quanto ammonta il flusso annuo?

Il flusso annuo dei sorvoli (voli nell'aerovia A9 sopra il Ticino), nel 2003, ammontava a 122'000 sopra i 6'000 m.s.m. e a 62'000 sotto i 6'000 m.s.m. I mesi con maggior traffico sono maggio, giugno, luglio e settembre. È evidente come non siano quindi influenti i movimenti aerei di linea attestati a Lugano-Agno nel 2003 limitati a 6'724, ciò che corrisponde al 3.5% del volume totale dei sorvoli.

3. A quanto si stima l'evoluzione del flusso nei prossimi anni?

Diversi enti ed organizzazioni pubblicano regolarmente delle valutazioni sullo sviluppo del traffico aereo a livello mondiale e regionale. La Confederazione, nell'ambito degli studi relativi al "Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica - PSIA" nel 2000 aveva stimato in ca. 2.5 - 4% il tasso di crescita fino al 2010 e del 2.5% dal 2010 al 2020. Se si tiene conto che gli attentati dell'11 settembre 2001 e il fallimento di Swissair nel 2002 hanno pesantemente influenzato il quadro nel quale si sta ora riorientando l'aviazione svizzera e che l'aerovia A9, come pure lo spazio aereo di pertinenza a nord (Svizzera orientale) e a sud (Lombardia), è già soggetta ad un forte carico di traffico, si può presumere che la crescita nei prossimi anni sarà modesta.

4. A quanto ammonta la durata media di sorvolo?

Considerato come l'aerovia A9 percorre da nord a sud l'intero Cantone, ma che la sua larghezza e le rotte verso sud coprono una fascia che spazia molto più a est ed ad ovest del Sottoceneri, il sorvolo è sostanzialmente limitato a ca. 60 Km con un tempo medio di percorrenza di ca. 4 minuti.

5. Che tipo di inquinamento e relative sostanze produce il traffico aereo?

Il traffico aereo emette le sostanze tipiche dei motori a combustione: vapore acqueo e anidride carbonica come componenti principali, accompagnate da ossidi d'azoto (NOx), monossido di carbonio (CO), composti organici volativi (COV) e idrocarburi incombusti.

Dal profilo quantitativo va pure considerato come il consumo di carburante di un moderno velivolo corrisponde a ca. 3 litri per posto-passeggero per ogni 100 km e che ciò, se si tiene conto dei relativi tassi di occupazione medi (aerei di linea: 75/80% - autovetture: 25/35%), è inferiore a quello di una moderna autovettura di classe media.

Queste cifre non devono però indurre a pensare che il trasporto aereo sia vantaggioso per l'ambiente. Sarebbe un grosso errore. Infatti le emissioni del traffico aereo avvengono in strati dell'atmosfera molto sensibili. Addirittura le emissioni di vapore acqueo, una sostanza di per se innocua, non sono prive di conseguenze. Queste emissioni possono infatti indurre processi di condensazione che causano una copertura del cielo con nuvole, molto estesa e permanente modificando così la qualità del clima regionale e la durata dell'insoleggiamento.

Si è stimato come a livello mondiale la quantità totale di vapore acqueo prodotto giornalmente dall'aviazione civile corrisponde a circa il 6% di tutta la pioggia scaricata nel mondo in una giornata.

Ma anche per altri fenomeni chimici le emissioni ad alta quota possono risultare più critiche di quelle a livello del suolo. Basta pensare alla formazione di ozono, molto più attiva in quota che a livello del suolo o ai processi che conducono alla distruzione dell'ozono stratosferico.

6. È possibile escludere che il traffico aereo rappresenti una potenziale fonte d'inquinamento delle nostre riserve d'acqua e sorgenti. In caso di risposta negativa se il Cantone Ticino potrebbe farsi promotori di studi d'interesse internazionale inerente il nesso tra traffico aereo e possibile inquinamento delle riserve d'acqua e delle sorgenti nella regione alpina?

Già negli anni '80 erano giunte al Dipartimento segnalazioni di inquinamenti, veri e presunti, dovuti al traffico aereo ed in particolare a aeroplani che prima di atterrare scaricano il serbatoio disperdendone il contenuto nell'ambiente. Non era mai stato possibile trovare tracce di carburante riconducibile a prassi dei piloti come quella indicata.

Recentemente l'Ufficio rifiuti, acqua, energia e aria del Cantone Zurigo ha pubblicato un rapporto, pure ripreso dalla stampa confederata, dedicato proprio a questo tema.

Sulla base delle indagini svolte, l'ufficio cantonale zurighese esclude che gli inquinamenti segnalati, e che ricalcano esattamente quelli descritti poc'anzi per il Ticino, siano attribuibili al traffico aereo. Il motivo è da ricercare nella grande dispersione che subiscono le sostanze emesse dagli aerei in volo e questo vale sia per le sostanze emesse normalmente sia per le emissioni (rilasci di cherosene) occasionali dovuti a motivi di sicurezza. Gli autori indicano, per l'aeroporto di Kloten da 2 a 5 casi all'anno nei quali viene scaricato il cherosene presente nel serbatoio. La superficie all'interno della quale avviene la dispersione è talmente grande che al suolo non è mai stato possibile registrare alcun inquinamento. Questo non significa che le emissioni siano innocue. Esse si aggiungono, aggravandolo all'inquinamento causato da tutte le altre fonti. Non ci sono però effetti acuti per l'ambiente o per le persone.

Le indagini svolte dal servizio zurighese sulle goccioline e le macchie segnalate sulle foglie di alberi, sui mobili di giardini o sul suolo e attribuite agli scarichi aerei si sono

rivelate incompatibili con gli scarichi aerei e dovute invece a emissioni per esempio di caminetti e motori diesel o ad animali.

In quanto alla promozione di studi d'interesse internazionale inerente al traffico aereo e all'inquinamento dell'acqua nelle regioni montane il rapporto del Cantone Zurigo dovrebbe costituire una risposta sufficiente alle domande e ai timori espressi con l'interpellanza. Una simile iniziativa ripresa a livello cantonale sarebbe incompatibile con gli sforzi per fare fronte alle difficoltà di ordine finanziario e con le riduzioni del personale già effettuate e con quelle previste.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Il Cancelliere:

G. Gendotti

G. Gianella

Caso Azzoni

Risposta scritta (art. 140 cpv. 5 LGC/CdS) del 12 ottobre 2004 all'interpellanza presentata il 21 giugno 2004 da Sergio Savoia

Signor deputato,

il suo atto parlamentare si riferisce a fatti avvenuti oltre un decennio fa e, anche a causa dell'avvicendamento di molte persone attive a quel tempo, ci sono difficoltà oggettive a ricostruire l'intera vicenda senza un notevole dispendio di tempo.

Per le operazioni citate nell'interpellanza, i funzionari di polizia che hanno effettuato il cambio di valuta hanno ottenuto l'autorizzazione da un superiore. Inoltre, va comunque sottolineato che la richiesta proveniva direttamente dalle Autorità italiane (Raggruppamento operativo speciale dei carabinieri di Roma) e era stata motivata.

Nessuno dei magistrati ora in carica si è occupato della vicenda e ha informazioni al riguardo. Nemmeno l'esame degli incarti negli archivi del Ministero pubblico ticinese ha finora permesso di reperire indicazioni utili.

Ci permettiamo di sottolineare che nelle scorse settimane il Ministero pubblico della Confederazione ha archiviato l'inchiesta di polizia giudiziaria che toccava l'episodio da Lei ricordato. Le Autorità federali hanno appurato che l'interessato agì con il consenso dei suoi superiori e, secondo quanto accertato dal Ministero pubblico della Confederazione, egli non si rese colpevole di alcuna partecipazione a reati.

Da un profilo più generale, per allargare il discorso, si può ancora indicare che il Consiglio di Stato, con risoluzione del 16 marzo 1993, ha conferito all'avv. Fernando Gaja il mandato di verificare l'operato della Polizia cantonale in merito all'attività del Servizio informazioni droga, il quale ha fatto capo, in taluni casi, al metodo delle inchieste mascherate. Al termine dell'inchiesta amministrativa da lui esperita, l'avv. Fernando Gaja ha presentato, in data 27 maggio 1994, il suo rapporto. In sintesi, tale rapporto è pervenuto alla conclusione secondo cui il Servizio informazioni droga della Polizia cantonale non ha sempre agito nel

rispetto dell'etica professionale, poiché in talune circostanze gli agenti infiltrati hanno superato quanto è lecito fare in un'inchiesta mascherata, assumendo un atteggiamento attivo sfociante anche nella provocazione, il che ha indotto le Corti giudicanti a far beneficiare gli accusati di una riduzione della pena. L'avv. Fernando Gaja, nel suo rapporto, ha però affermato che non possono essere mosse fondate critiche per quel che attiene ai costi delle singole missioni ordinate all'estero nel quadro delle inchieste mascherate.

In quest'ambito, conviene ancora mettere in rilievo che l'Assemblea federale ha adottato il 20 giugno 2003 la Legge federale sull'inchiesta mascherata. Il Consiglio federale ha successivamente deciso, il 26 febbraio 2004, che questa legge federale entrerà in vigore il 1° gennaio 2005. Questa nuova legge federale ha il pregio notevole di disciplinare in modo chiaro una materia importante e delicata, in riferimento alla quale vi era in precedenza, nel vuoto legislativo, una certa insicurezza giuridica.

L'inchiesta mascherata, come precisa l'art. 1 della legge federale, mira ad infiltrare gli ambienti criminali con membri della polizia non riconoscibili come tali (agenti infiltrati) e a contribuire in tal modo al chiarimento di reati particolarmente gravi. La legge federale stabilisce le condizioni che debbono essere adempiute per poter far capo a un'inchiesta mascherata, prevede le garanzie necessarie affinché un simile metodo di indagine venga impiegato conformemente ai principi che reggono uno Stato di diritto, e regola i diritti e gli obblighi dell'agente infiltrato, come pure le modalità e l'estensione dell'intervento autorizzato.

In particolare, la legge stabilisce che l'agente infiltrato non deve risvegliare un'inclinazione latente a commettere un reato o a commettere un reato più grave di quello previsto, ma deve limitarsi alla concretizzazione della già presente determinazione a commettere il reato; l'attività dell'agente infiltrato deve incidere soltanto in misura secondaria sulla determinazione a commettere un reato concreto; se necessario, l'agente infiltrato è segnatamente autorizzato a effettuare acquisti probatori per predisporre l'affare principale e a documentare con mezzi adeguati la sua capacità economica. Le nuove disposizioni federali prevedono inoltre che non è punibile colui che, con l'approvazione del giudice, allestisce, altera o utilizza, nel quadro di un'inchiesta mascherata, documenti atti a costituire o conservare la sua identità fittizia, e che il funzionario incaricato di combattere il traffico illecito di stupefacenti che, a fini d'inchiesta, accetta un'offerta di stupefacenti non è punibile neppure qualora non riveli la sua identità e la sua funzione.

Voglia gradire l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

G. Gendotti

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia p.c. a:

– Divisione della giustizia, Residenza

Firma della signora direttrice del DSS in appoggio ai "molinari"

Risposta scritta (art. 140 cpv. 5 LGC/CdS) del 19 ottobre 2004 all'interpellanza presentata il 16 dicembre 2003 da Umberto Marra e cofirmatari

Signori deputati,

il Consiglio di Stato risponde alla vostra interpellanza del 16 dicembre 2003 che chiedeva se *"la firma della Direttrice del DSS sulla petizione a sostegno della permanenza dei molinari all'ex-macello di Lugano, potrebbe ritenersi un'incauta intromissione nella delicata vicenda, tra l'altro vista la sfumata e dimessa posizione presa del Consiglio di Stato?"*

Nell'atto parlamentare si fa riferimento ad un articolo di giornale apparso successivamente al deposito presso la cancelleria comunale di Lugano della petizione corredata da 4091 firme che chiedeva una sede definitiva per il Centro sociale il Molino, petizione che a detta dei rappresentanti dei firmatari sarebbe stata sottoscritta anche dalla direttrice del DSS.

Premesso che il diritto di petizione è un diritto fondamentale costituzionalmente garantito, riservato a ogni persona che intende rivolgere un appello o formulare una richiesta ad una determinata Autorità - e in quanto tale esso può essere sottoscritto anche da chi è investito di una carica pubblica - il fatto che la direttrice del DSS, Patrizia Pesenti, avrebbe firmato quella petizione non può, per le ragioni dette poc'anzi, prestarsi ad alcuna censura da parte dell'Autorità.

Dal profilo dell'opportunità, la valutazione se condividere o meno tale azione è lasciata alla singola persona. Nel caso specifico si osserva che la richiesta di disporre di una sede definitiva del Centro sociale è in linea con una preoccupazione del Governo di ricercare - con la collaborazione della Città di Lugano, dei comuni dell'agglomerato e degli autogestiti - una soluzione condivisa e sostenibile sotto tutti gli aspetti.

In quest'ottica il Consiglio di Stato aveva sottoscritto, con la firma dell'allora presidente del Governo Patrizia Pesenti, gli impegni fissati nell'accordo ed ha seguito e segue la questione, pur consapevole che con la soluzione provvisoria dell'ex-macello il Municipio e la Città di Lugano hanno assunto un ruolo più importante.

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

G. Gendotti

Il Cancelliere:

G. Gianella

A Bellinzona succedono cose dell'altro mondo? Anche la "cimex lectularius" ha fatto la sua apparizione

Risposta scritta (art. 140 cpv. 5 LGC/CdS) del 26 ottobre 2004 all'interpellanza presentata il 21 settembre 2004 da Alessandro Torriani e Norman Gobbi

Signori deputati,

il Consiglio di Stato risponde all'interpellanza del 21 settembre 2004 nella quale evidenziate lo stato *"fatiscante"* nel quale si trovano *"baracche [adibite] a scopi educativi o ricreativi"* e pure la presenza, in una di queste, della Cimex lectularius. La cimice da letto è apparsa presso il Blocco 3 del Centro sportivo G+S - un Centro che assicura annualmente più di 16'000 pernottamenti - il 6 maggio 2004. Subito è stato contattato il Medico cantonale e la Sezione logistica per i provvedimenti del caso.

Qui di seguito il verbale allestito dall'Ufficio del medico cantonale:

«L'Ufficio del medico cantonale è stato informato dalla direzione G+S della presenza di lesioni cutanee in alcune allieve ospiti del centro La Torretta. Alcune ospiti sono state visitate presso il Pronto Soccorso di Bellinzona. In quell'occasione furono prescritte cure topiche per le lesioni cutanee. Il signor Bignasca chiede se l'Ufficio del medico cantonale ritiene opportuno chiudere il blocco 3 della struttura Torretta (dormitorio dove le ragazze sono alloggiate). Dalla ricostruzione della dinamica dei fatti e dalle informazioni a disposizione si privilegia l'ipotesi che le lesioni siano causate dalla Cimex lectularius, parassita che non è considerato pericoloso per l'uomo. Il dermatologo esclude categoricamente lesioni derivanti da contagio interumano. Non può escludere le cimici da letto, né le zanzare, né altri insetti. L'Ufficio del medico cantonale prende atto che le lesioni erano con certezza riconducibili alla Cimex lectularius, poiché nel frattempo erano stati individuati i parassiti, e in accordo col signor Bignasca si decide di non utilizzare il blocco 3 e si decide la necessità di un trattamento dello stesso. L'Ufficio del medico cantonale suggerisce di cambiare i materassi, le coperte e i letti: proposte realizzate tempestivamente dal signor Bignasca. La disinfezione del blocco 3 viene eseguita tempestivamente. Contemporaneamente l'Ufficio del medico cantonale è aggiornato per il tramite dei dermatologi sull'evoluzione delle lesioni cutanee più gravi e si consulta con il signor Bignasca sulle informazioni da fornire alle ragazze e ai loro famigliari. La gestione dell'informazione risulta efficace e le ragazze lasciano il centro con la loro terapia topica. Nonostante il trattamento sia eseguito dalla ditta specializzata questo non è risolutivo. Così quando all'Ufficio del medico cantonale viene segnalato un ulteriore caso (è evidente che la causa è riconducibile alla Cimex) la direzione si rivolge a ditte super-specializzate nel settore e abilitato a manovrare veleni più potenti. L'Ufficio del medico cantonale in seguito viene costantemente informato sullo stato dei lavori e si reca a fine trattamento presso il dormitorio 3 per una visione globale di tutto il processo».

Nel merito delle domande dell'atto parlamentare:

1. *Come e quando intende affrontare il problema sollevato istituendo maggiori controlli o diramando precise istruzioni a sostegno delle persone addette ai lavori presso il Centro Gioventù e Sport?*

Pur non sottovalutando il caso, lo scrivente Consiglio di Stato evidenzia che né gli ospiti né le persone addette ai lavori sono state in pericolo presso il Centro G+S. Le origini della presenza della cimice sono diverse, tanto che è impossibile, o comunque affrettato, attribuire la causa alla vetustà dell'edificio o alla poca igiene di un frequentatore. Da ricerche effettuate dall'Ufficio del medico cantonale le cimici sono anche state trovate in strutture alberghiere, nei vagoni letto, ecc. Oggi le costanti verifiche presso il Centro G+S evidenziano che l'insetto è stato eliminato procedendo ad un trattamento tramite insetticida e sostituendo parte della struttura legnosa. Cosciente che strutture simili a quella ove è inserito G+S necessitano di un rifacimento o ammodernamento, il Consiglio di Stato, consapevole delle attuali ristrettezze finanziarie cantonali, sta valutando l'opportunità di realizzare, a medio termine, un nuovo Centro G+S a Bellinzona.

2. Ci sono altre strutture adibite a dormitori per giovani che potrebbero essere facile preda di insetti o animalletti magari con conseguenze ben più gravi?

Come evidenziato nella precedente risposta l'origine della cimice è difficile da stabilire, in questo senso nessuna struttura, sia essa pubblica che privata può essere dichiarata immune.

3. Perché in simili casi e nell'attesa di tempi migliori non vengono usate le infrastrutture della Protezione civile costate al cittadino fior di milioni e che rimaste inoperose producono comunque costi non indifferenti di manutenzione e gestione a carico dei comuni e dei consorzi?

L'utilizzo delle infrastrutture della Protezione civile è importante sia in ambito militare, sia, talvolta, scolastico e sportivo. La possibilità esiste ed è talvolta utilizzata, ma viene subordinata, vista la sua posizione sotto terra e la particolarità della struttura (numero di servizi igienici limitato, docce non sempre presenti, poco spazio disponibile oltre al minimo vitale per dormire, strutture limitate per il deposito del materiale personale), a spazi pubblici o privati adibiti ad alloggio, ritenuti più consoni alle attività di carattere sportivo destinate ai giovani.

Vogliate gradire, signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

G. Gendotti

Il Cancelliere:

G. Gianella

17. CHIUSURA DELLA SEDUTA E RINVIO

Alle ore 16.10 la seduta è tolta e il Gran Consiglio è riconvocato in seduta serale.

Per il Gran Consiglio:

Il Presidente, Oviedo Marzorini

Il Segretario generale, Rodolfo Schnyder